



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

UFFICIO CONCORSI
E DATTEDEE UNIVERSITARIE

Faupe



Chiarissimo
prof. De Martino Francesco
Via Morgheri 92

Napoli.

Relazioni.

anni 1937

e 1938



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(Estratto dal "Bollettino Ufficiale", parte II, del 26 gennaio 1939, Anno XVII, n. 4)

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla cattedra di diritto romano della R. Università di Sassari.

Eccellenza,

La Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di diritto romano nella R. Università di Sassari, composta dei professori: Pier Silverio Leicht, Aldo Checchini, Emilio Albertario, Gaetano Scherillo e Mario Lauria, si è riunita per la prima volta il giorno 10 ottobre 1938-XVI, alle ore 16, in una sala del Ministero dell'educazione nazionale.

Dopo aver proceduto alla sua costituzione, nominando a proprio presidente S. E. Leicht e a segretario il prof. Lauria, la Commissione ha subito iniziato i suoi lavori, che ha continuato nei successivi giorni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (due sedute) e 19 ottobre, come risulta dai verbali allegati. Esaminati i documenti titoli e pubblicazioni dei concorrenti, la Commissione è pervenuta dopo esaurienti discussioni alle conclusioni che seguono.

ARCHI Giovanni Gualberto. — Laureatosi in giurisprudenza presso la R. Università di Bologna nel 1931, fu nominato assistente volontario alla cattedra di istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Roma per gli anni accademici 1932-1933, 1933-34, 1934-35. Gli fu conferita nel 1932 la medaglia d'oro « Giuseppe Ceueri », nel 1934 il premio « Principe di Piemonte ». Vinse nel 1934 la Borsa di perfezionamento all'estero del Ministero dell'educazione nazionale a favore dei laureati in giurisprudenza. Conseguì nel 1936 la libera docenza in diritto romano, incaricato dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano per l'anno accademico 1936-37 e del diritto romano per gli anni 1936-37 e 1937-38 presso la R. Università di Padova. Fu giudicato maturo all'unanimità nei concorsi a cattedra d'istituzioni di diritto romano per l'Università di Urbino e di storia del diritto romano per la R. Università di Catania nel 1934; istituzioni di diritto romano per la R. Università di Messina nel 1937, nel quale ebbe un voto per la terna. Presenta i seguenti lavori:

- « La pollicitatio nel diritto romano ».
- « La restituzione dei frutti nelle vendite con in diem addictio e con lex commissoria ».
- « Il trasferimento della proprietà nella compravendita romana ».
- « In tema di trasferimento della proprietà per compravendita ».
- « Recepsione a M. Bussman, L'obligation de délivrance du vendeur en droit romain classique ».

- « Contributo alla critica del Codice Teodosiano ».
- « La stessa divisione verso la Gai e la Giustiniano ».
- « L'epitome Gai, studio sul terzo diritto romano in Occidente ».
- « Liber Gai cum scholibus Gai et Institutionum commentum. S. MAR. Iohannes Guabertus Archi » (solo primo foglio stampato).
- « Studi sulla stipulatio. La querela non numerata pecuniae ».
- « In tema di peccato quasi castro ».

Dei minori lavori di questo candidato unanimemente sono stati più apprezzati per l'acutezza della critica e la scienza dei risultati quella sulla restituzione dei frutti nelle vendite con la dote addotta e la coesistente, e il contributo alla critica del Codice Teodosiano; col jure eleganti è parsa la breve nota sul peccato quasi castro; invece il lavoro sulla stessa divisione verso la Gai e la Giustiniano ha dato luogo a qualche critica. Fra gli studi maggiori, circa quello sul trasferimento della proprietà nella compravendita romana, unanime è stato l'apprezzamento per il largo respiro dell'impostazione e della trattazione e tutti hanno favorevolmente apprezzato, per l'importanza e la novità dei contributi, i capitoli relativi all'età post-classica e giustiniana. Inteso, per questo riguarda la trattazione sulla *usufructio*, specialmente da un Comitato è stata fatta qualche riserva. Quanto all'altro sulla *Epitome Gai*, tutti concordano nell'apprezzare la vasta conoscenza del diritto classico e post-classico che ne risulta; ma, mentre alcuni fanno qualche rilievo sull'impostazione dell'opera e l'importanza dei contributi che essa reca, altri la ritengono degna di particolare considerazione per l'ampiezza della conoscenza e della trattazione. Sul lavoro più recente, studi sulla stipulatio, la Commissione non può esprimere adeguato giudizio perché presentata incompleta, per questo nella parte già richiesta al concorso vi siano trattazioni di vario interesse sui singoli punti. Nel complesso la Commissione è unanime nel segnalare l'equilibrio dell'ingegno, la costante operosità, la serietà e la probità scientifica di questo candidato, che lo rendono degno di particolare considerazione.

Le sue notevoli attività didattiche sono ben documentate dalla Facoltà di Padova.

ARU Luigi. — Laureato in giurisprudenza presso la R. Università di Roma, nel 1901, vi fu nell'anno 1901-02 nominato assistente volontario alla cattedra di diritto romano e conferito in tale ufficio negli anni successivi fino al 1904-05. Nel 1905 viase il concorso per una borsa di perfezionamento all'interno del Ministero dell'istruzione nazionale a favore dei laureati in giurisprudenza, e fu classificato primo nel concorso per una borsa di perfezionamento all'estero dello stesso anno alla pari con altri. Negli anni 1904-05 e 1905-06 fu incaricato degli insegnamenti del diritto romano e della istituzioni di diritto romano nella R. Università di Cagliari. Nel 1906 fu nominato legge provveditore agli studi, ufficio che ricoprì inoltre. Nella sessione 1904-05 conseguì l'abilitazione alla libera docenza in diritto romano. Nel concorso alla cattedra di istituzioni di diritto romano presso l'Università di Torino del 1904 ottenne dichiarazione di maturità, e l'anno pare, alla maturità, nel concorso alla cattedra di storia del diritto romano presso la R. Università di Catania del 1904, e in quella alla cattedra di istituzioni di diritto romano presso la Regia Università di Messina del 1905. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « Osservazioni sulla rapidità delle comunicazioni legislative nell'Impero ».
- « Sul sequestro del cadavere del debitore in diritto romano ».
- « La II C. VI. 33. Breve contributo al Senato consilio Sordani ».
- « Il processo civile continuativo ».
- « Appunti sulla difesa privata in diritto romano ».
- « Nota sulla origine storica della *servitus vinearum* ».
- « Le donazioni fra coniugi in diritto romano ».

- « Di un caso particolare di delegazione *verborum* ».
- « Osservazioni sulla promessa generica di dare in diritto romano ».
- « Sul sequestro dei frutti naturali da parte del possessore di buona fede ».

L'opera scientifica di questo candidato rivela indubbiamente un progresso dei primi lavori ai più recenti. I primi hanno carattere troppo descrittivo e mancano di adeguato approfondimento. Il maggior lavoro più recente, le *osservazioni fra coniugi*, si distacca dai precedenti per originalità di trattazione e approfondita elaborazione, per quanto specialmente alcuni Comissari abbiano rilevato qualche difetto di vario genere. Quanto ai lavori minori, particolarmente felice è apparso a tutti la nota sulla origine storica della *servitus vinearum*, accolta è anche la nota sulla promessa generica di dare. L'ultimo studio, sull'acquisto dei frutti naturali da parte del possessore di buona fede per ritrovato un notevole sforzo critico, non riesce pienamente persuasivo.

La Facoltà di Cagliari attesta delle buone attività didattiche del candidato.

MISCARDI Arnaldo. — Laureato in giurisprudenza nel 1902 nella R. Università di Firenze, negli anni 1903-04 e 1904-05 fu assistente alla cattedra di diritto romano presso quella Università. Dopo avere per l'anno 1904-05 ottenuta una borsa di perfezionamento all'estero, nell'anno 1905-06 collaborò col titolare della cattedra all'aggiornamento dei laureandi di diritto romano nella R. Università di Firenze. Negli anni accademici 1906-07 e 1907-08 ebbe gli incarichi degli insegnamenti di diritto romano nella R. Università di Pisa e di storia del diritto romano nella R. Università di Siena. Conseguì l'abilitazione alla libera docenza in diritto romano nella sessione 1905-06. Nel concorso per la cattedra di istituzioni di diritto romano nella R. Università di Messina nel 1905 ottenne dichiarazione di maturità. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « Diritto Romano e filosofia del diritto ».
- « I rapporti tra *epos* ed *epyllogos* nel diritto matrimoniale ».
- « Il dogma della collazione alla luce del diritto romano ».
- « La struttura classica del *foenus usucarium* ».
- « Compravendita e successione legittima ».
- « La protezione interdittale nel processo romano ».
- « Ancora in tema di collazione ».
- « Sul negozio giuridico *illibito: targata* ».

Il primo studio, *Il dogma della collazione alla luce del diritto romano*, presenta un difetto di impostazione ma, attraverso le numerose trattazioni ed esempi di punti particolari, traspare il vivo ingegno del candidato. Meglio riuscito risulta lo studio sulla *protezione interdittale nel processo romano*, nel quale l'autore viene vicino al equilibrio della trattazione. La breve nota sulla *struttura classica del foenus usucarium* non arriva a risultati apprezzabili. Degni di menzione i brevi lavori di diritto greco, che dimostrano la buona cultura del candidato anche in questo campo. Se il *Commissari* disciplinano il proprio linguaggio e modererà alcuni esuberanze, potrà dare migliori prove delle sue forze scientifiche.

Delle sue attività didattiche bene attestano le Facoltà di Pisa e di Siena.

DOZZA Francesco. — Laureato in giurisprudenza nel 1906 nella R. Università di Napoli. Fu abilitato alla libera docenza in diritto romano nel 1907; incaricato dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano dall'anno accademico 1907-08 al 1908-09 e del diritto romano per il 1904-05 presso la R. Università di Catania; ebbe la nomina della cattedra di diritto romano presso la R. Università di Napoli a partire dall'anno accademico 1908-09. Fu dichiarato maturo nei concorsi per le cattedre di storia del diritto romano presso la R. Univer-

oltà di Catania nel 1934 e di Istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Messina nel 1937. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « Sulla competenza del costume »,
- « Index »,
- « Actio in rem per sponsionem »,
- « Sull'origine del possesso »,
- « Il matrimonio nel diritto attico »,
- « Il matrimonio nei papiri dell'epoca tiberiana »,
- « Il possesso - Corso di diritto romano »,
- « La possesso dell'ager publicus ».

Gli studi di questa candidato sono poco numerosi, ma rivelano il fondissimo ingegno e l'attitudine a felici rielaborazioni e ricostruzioni; qualche Commissario ha sollevato riserve sull'accettabilità di alcune conclusioni. Particolarmente apprezzati gli studi sull'origine del possesso e quelli sul matrimonio in Egitto e in diritto attico, i quali ultimi dimostrano che la candidato ha notevole conoscenza del diritto dei papiri e di quello greco.

La Commissione si augura che la candidato punti a terminare lo studio sulla possesso dell'ager publicus, così felicemente iniziato.

Delle sue buone attività didattiche testimoniano le Facoltà di giurisprudenza di Catania e di Napoli.

CARRELLI Odoardo. — Laureato in giurisprudenza nella R. Università di Napoli nel 1929, fu assistente volontario presso la cattedra di paleografia giuridica nella R. Università di Roma dall'anno accademico 1932-34 al 15 gennaio 1935 e assistente volontario poi alla cattedra di diritto romano nella stessa Università. Fu incaricato dell'insegnamento della storia del diritto romano presso la R. Università di Bari negli anni accademici dal 1935-36 al 1937-38. Fu abilitato alla libera docenza in diritto romano nel 1936. Fu dichiarato naturo nei concorsi alle cattedre di Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Urbino e storia del diritto romano presso l'Università di Catania (in questo all'anzianità) nel 1934, e di Istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Messina nel 1937. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « In tema di responsabilità per custodia in riguardo ad alcuni studi recenti »,
- « Occupatio matrimonii causa »,
- « La ditto ad patriam e la proprietà delle opere d'arte create in luogo pubblico »,
- « La legittimazione attiva nell'actio legis Aquiliae »,
- « Sulla accessibilità del pegno in diritto romano »,
- « L'acquisto della proprietà per litis aestimatio nel processo civile romano »,
- « Recensione a Ehrhardt, Die litis aestimatio »,
- « Possesso rei usufructus in Gal II, 7 »,
- « D. 4, 5, 2, 1 e la causae cognitio nella restitutio in integrum ad evocum capite detentus »,
- « L'actio publiciana rescissoria »,
- « La restitutio indulgentia principis »,
- « L'actio institutoria ex Velleiano communi »,
- « L'intercessio della donna e la restitutio in integrum del creditore »,
- « C. 2, 26, 1 e 2 e l'origine della rescissio per lesionem enormem »,
- « Sul beneficium restitutorium »,
- « Decretum e sententia nella restitutio in integrum »,
- « Per una ipotesi autorizzativa della bonorum venditio »,
- « Responsabilità ex recepto del notaio per il danno ad opera di terzi e legittimazione ad agire ex lege Aquilia »,

La produzione di questo candidato può distinguersi in due gruppi: i primi lavori, sulla occupatio, sulla legittimazione attiva nell'actio legis Aquiliae, sull'accessibilità del pegno, sono accarezzati originali e contengono alcune innovazioni; tutti gli altri invece, che riguardano il processo romano, specie la restitutio in integrum, presentano nuove ricostruzioni ed ipotesi e notevoli risultati e costituiscono un insieme organico di contributi: tra questi, particolarmente ingegnosa sembra l'ipotesi sull'origine della bonorum venditio, e largamente ed acutamente svolta quella sull'acquisto della proprietà per litis aestimatio. Un Commissario ha lamentato la mancanza di studi simili anche in altri campi, ed altri hanno espresso riserve su singole affermazioni; in ipotesi è sembrata alquanto dubbia l'indagine su l'actio institutoria ex Velleiano communi. In complesso il candidato dimostra ingegno agile, notevolmente acuto ed analitico, fervore di studi e presenta un'abbondante produzione negli ultimi anni che si lascia complessivamente molto bene apprezzare. Un Commissario ha particolarmente messo in rilievo la felice conoscenza che questo candidato ha della tecnica del processo romano.

Delle sue laboriose attività didattiche attesta la Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Bari.

DE MARTINO Francesco. — Abilitato alla libera docenza in diritto romano nel 1934. Insegnò presso la R. Università di Napoli degli insegnamenti di storia del diritto romano per gli anni accademici 1935-36 e 1937-38; di paleografia giuridica per gli anni 1936-37 e 1937-38. Dichiarato naturo nel concorso alla cattedra di Istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Messina nel 1937.

Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « La giurisdizione nel diritto romano »,
- « Sul foenus nauticum »,
- « Ancora sul foenus nauticum »,
- « Navis, eadem navis, specificatio »,
- « Studi sulle garanzie personali. I. L'antecessa classica della sponsio »,
- « Studi sulle garanzie personali. II. Intorno alla storia della sponsio »,
- « Su l'ignorantia iuris nel diritto penale romano »,
- « Note oggettive sul senatusconsulto Libonianum »,
- « Un caso di revoca tacita del legato »,
- « Lex Rhodia »,
- « Vel etiam nelle fonti giuridiche romane »,
- « Lo Stato di Augusto ».

L'ampia produzione del candidato verte su vari campi del diritto romano; i suoi lavori dimostrano ingegno acuto e profondo, passione di ricerca e rapidità di intuizione, perfetta conoscenza del metodo critico, spiccate attitudini ricostruttive. Il volume sulla giurisdizione presenta un felice inquadramento e contiene notevoli trattazioni e acute ipotesi ben rinviate, ma specialmente alcuni Commissari hanno sollevato critiche su singoli punti. Gli studi storici sul foenus nauticum, sulla revoca tacita del legato, sull'ignorantia iuris nel diritto penale romano sono apparsi in genere permissivi e condotti con buon metodo; gli altri sulla sponsio e sulla lex rhodia, che forse più rivelano l'ingegno vivace del candidato, svolgono tesi acute e forti, ma non ancora sufficientemente provate; elegante l'introduzione alle Stae Augustae. La tesi sostanziale sulla indagatio negotia vel etiam non sembra fondata, ma la critica di vari testi è apprezzabile e ben rinviate. Qualche Commissario ritiene che questo candidato è spesso troppo radicale nella critica oggettiva, che egli usa talvolta senza la necessaria cautela. In complesso la Commissione ritiene che il De Martino merita una netta segnalazione.

Della sua laboriosa attività didattica attesta la Facoltà giuridica della R. Università di Napoli.

DE BOMBERTIN Francesco. — Laureato in giurisprudenza nella R. Università di Bari vi fu nominato assistente presso il Seminario giuridico-economico dal 1903 a tutto il 1910-11, e presso l'Istituto di diritto romano dall'anno accademico 1903-04 al 1917-18; fu incaricato di vari insegnamenti presso quella scuola di perfezionamento in studi corporativi e in scuola sindacale, e dell'insegnamento dell'essenziale delle fonti del diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza per l'anno 1917-18. Fu abilitato alla libera docenza in diritto romano nel 1928. Nel concorso per la cattedra di istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Messina del 1927 ottenne dichiarazione di maturità.

Presenta le seguenti pubblicazioni:

- Contributi alla storia delle corporazioni a Roma s.
- Contributi alla storia delle corporazioni - parte I e parte II s.
- Contributi alla storia delle corporazioni - parte III s.
- Corporativismo romano e corporativismo Fascista s.
- Recensioni s.
- Dispensa dal manus creditorum in una costituzione imperiale di recente scoperta s.
- La cura reipublicae arbitri nel periodo imperiale s.
- Inventus procurator s.
- Recensioni varie s.
- La convalescenza delle donazioni tra coniugi nelle costituzioni di Severo e Caracalla s.
- La espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano s.
- Il corpus ecclesiasticum nella stratificazione sociale del basso Impero s.
- La repressione penale nella circolazione dell'urbe s.
- Il fr. 2 dig. XXXVII, II e la Ulpiana in materia associativa s.
- Costituzione ex capite e costituzione alicuius nella servitus agere hereditas s.
- Di una pretesa innovazione di Antonino Caracalla s.
- Il diritto associativo romano s.

Il candidato è animato da continuo fervore di indagine rivelato dalla sua produzione ampia e continua. Il volume sulla espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano dimostra una tesi in parte plausibile, sebbene varie affermazioni non sembrino corrette. I due volumi, l'uno sulle corporazioni, l'altro sul diritto associativo romano, dimostrano estesa informazione sull'argomento che esaminano, però, prevalentemente sotto il profilo della storia economica, mentre non approfondiscono adeguatamente i problemi giuridici. Diligenti sono i minori contributi di diritto pubblico e di diritto penale. I minori studi di diritto privato sono stati criticati, salvo quello sulla convalescenza delle donazioni tra coniugi che è sembrato felice, ben ponderato e con utili conclusioni.

La Commissione osserva che questo candidato ha una produzione più proscissa sotto l'aspetto dell'erosione storica che sotto l'aspetto giuridico.

DE SARLO Luigi. — Laureato in giurisprudenza nel 1902 nella R. Università di Firenze; ivi assistente volontario presso il Seminario giuridico per l'Istituto storico giuridico dal 1° novembre 1902 al 21 ottobre 1903 e presso la cattedra di esseri delle fonti del diritto romano dal 20 ottobre 1905 al 28 ottobre 1909; fu incaricato dell'insegnamento della storia del diritto romano dall'anno accademico 1925-26 al 1927-28. Fu dichiarato maturo nel concorso per la cattedra di istituzioni di diritto romano bandito per l'Università di Messina nel 1927. Presenta i seguenti lavori:

- Il documento oggetto di rapporti giuridici privati s.
- Influenza, metodi e tendenza della moderna scienza del diritto romano s.
- La prigione di Nerone s.

- Ki incumbit probatio qui dicit, non qui negat s.
- La produzione dei documenti nel processo romano classico s.
- La produzione dei documenti nel processo romano post-classico s.
- L'origine storica dell'art. 199 comma 1° del Codice civile s.
- Sulla repressione penale del falso documentale in diritto romano s.
- Recensione a Giovanni Pacchioni, Manuale di diritto romano s.
- Recensione a Emilio Betti, Diritto romano s.

Questo candidato presenta una produzione piuttosto scarsa e concernente quasi esclusivamente il documento nel diritto romano classico e post-classico, non però in tutti i suoi aspetti, né adeguatamente in tutti gli stadi della sua evoluzione (in specie il volume sul « documento oggetto di rapporti giuridici privati » offre una trattazione troppo dogmatica in cui alcune parti non lasciano al tema centrale. Avuto ad accurate sono le due indagini sulla produzione dei documenti, l'una nel processo classico, l'altra nel post-classico. Elegante la nota sulla « origine storica dell'art. 199 comma 1° del Codice civile ». In complesso il candidato ha buone attitudini, buona conoscenza delle fonti e dei metodi e potrà offrire maggiori e migliori frutti della sua attività in avvenire.

La Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Firenze attesta le sue buone attitudini didattiche.

DE VILLA Vittorio. — Laureato in giurisprudenza nel 1911 nell'Università di Sassari; ivi incaricato degli insegnamenti di: istituzioni del diritto romano dal 1929-30 al 1936-37; storia del diritto romano per gli anni 1936-37 e 1937-38; diritto romano per il 1937-38. Abilitato alla libera docenza in diritto romano nel 1922. Dichiarato maturo ad universalità nel concorso a cattedra di: istituzioni di diritto romano per l'Università di Urbino nel 1904; storia del diritto romano per l'Università di Catania nel 1924, nel quale ebbe un voto per il secondo ed uno per il terzo posto nella terza; istituzioni di diritto romano per l'Università di Messina nel 1927.

Presenta i seguenti lavori:

- Conflitto possessorio s.
- Actio incerti s.
- L'agere servi ed il diritto di mancipii nel legittimo s.
- Per il XIV centenario delle Pandette - nota bibliografica s.
- Nullità e convalescenza della donazione tra padre e figlio s.
- Pactum de non petendo s.
- I lites distrahendi nella fiducia e nel pignus s.
- La manna ex pacto nel diritto romano s.
- Inertia s.
- Acquisita naturalis s.
- Studi sull'obbligo naturalis s.

Il candidato si è occupato di vari argomenti, alcuni molto aridi, sempre animato da notevole fervore; è uno studioso coscienzioso, dotato di pacato equilibrio giuridico, è quasi sempre ben informato. I due studi « la manna ex pacto » e « l'agere servi », specie quest'ultimo, sono stati particolarmente apprezzati per l'osegna acuta e per le felici conclusioni; altrettanto originali gli altri lavori meno pesanti. La habuagiera e meritoria attività didattica del De Villa è attestata dalla Facoltà di giurisprudenza di Sassari.

LANFRANCHI Felice. — Laureato in giurisprudenza presso la R. Università di Bologna nel 1905; ivi nominato assistente volontario presso l'Istituto giuridico nell'anno 1907-08 e presso la cattedra di diritto romano negli anni accademici 1926-27 e 1927-28. Incaricato del

Insegnamento di istituzioni di diritto romano presso la libera Università di Casertina nell'anno accademico 1927-28.

Presenta i seguenti lavori:

- «Aggiunti sul Consortium familiare nei retori romani».
- «Le defezioni ed il concetto del matrimonio nei retori romani».
- «Il diritto nei retori romani».
- «Studi sull'ager ecclésiasticus. I. La classicità dell'atto in rem recipiens».

Il volume «Il diritto nei retori romani» connesso indice, frutto di copiosa fatica, rileva l'accaratissima ricerca nelle opere dei retori e la buona conoscenza delle fonti giuridiche parallelamente richiamate. La Commissione ha apprezzato favorevolmente questa cura, pur rilevando che si richiedano molta pazienza e studio dispendioso per la valutazione critica, giuridica e filologica, delle opere esortate. Il lavoro sull'ager ecclésiasticus, quasi sempre bene informato, convulso nella critica di qualche tesi arida, ma si sono mossi facili rilievi alla ricostruzione dell'istituto che il candidato definiva. Il costante fervore di studi e la vasta cultura lasciano sperare che maggiori frutti siano da attendere da questo candidato nel prossimo avvenire.

La Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Casertina attesta le sue buone attitudini didattiche.

LUZZATTO Giuseppe Ignazio. — Laureato in giurisprudenza nel 1920 presso la R. Università di Bologna vi conseguì i premi Brial e Principe di Piemonte. Fu classificato primo con punti 50 su 50 nei concorsi per una borsa di perfezionamento all'estero e altra all'estero banditi da questo Ministero nel 1922 a favore di laureati in giurisprudenza e frequentò l'Università di Freiburg i. Br. Nell'anno 1923-24 fu nominato assistente volontario alla cattedra di storia del diritto romano presso la R. Università di Roma; nell'anno 1924-25 fu incaricato dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano nella R. Università di Modena; negli anni successivi, fino al 1927-28, fu incaricato presso la stessa Università degli insegnamenti del diritto romano e delle istituzioni di diritto romano. Nel 1928-29 e negli anni successivi fu incaricato dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Parma. Nell'anno 1929-30 fu incaricato di un corso di lezioni di epigrafia giuridica presso l'Istituto di diritto romano, diritti dell'oriente mediterraneo e storia del diritto italiano nella R. Università di Roma. Nella sessione del 1929-30 conseguì l'abilitazione alla libera docenza in diritto romano. Nel concorso alla cattedra di istituzioni di diritto romano presso la libera Università di Urbino e in quello di storia del diritto romano presso la R. Università di Catania banditi nel 1924, ottenne all'unanimità dichiarazione di materialità; nel concorso alla cattedra di istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Modena, bandito nel 1927, ottenne parimenti dichiarazione di materialità all'unanimità e due voti per il terzo posto della terza.

Presenta le seguenti pubblicazioni:

- «Constitutum possessorium».
- «Sull'obbligo degli eredi di vendicare l'arcediano dell'ereditando».
- «Per un'ipotesi sull'origine e la natura delle obbligazioni romane».
- «A proposito delle βεραγγέλιος Roma di Ciron».
- «Recessione a P. S. Leicht - Il diritto privato pretroneiano».
- «Recessione ad Arnaldo Momigliano - Ricerche sull'organizzazione della Giustizia sotto il dominio romano».
- «Le Lex coelestis di Ciron».
- «Recessione a H. Krieger - Römische Rechtsgeschichte».

«Recessione a E. Weira - Grundzüge der römischen Rechtsgeschichte».

«Caso fortuito e forza maggiore come limiti alla responsabilità contrattuale - Vol. I - La responsabilità per custodia».

Il Luzzatto rivela forte e aperto ingegno, vivo senso storico e giuridico, larga conoscenza dell'antichità classica, spiccata attitudine alle indagini sul diritto comparato antico. La sua produzione è varia e ricca. I due maggiori volumi sulla origine dell'obbligazione romana e sulla responsabilità per custodia, hanno particolarmente richiamata l'attenzione della Commissione: il primo, per quanto con forma talvolta oscura e alquanto disordinata, decanta il fervore dell'indagine, la dottrina e la penetrazione critica del candidato; nel secondo l'autore difende una tesi già sostenuta da altri, ma su questa in forma chiara una impostazione logica nuova ed opportunamente richiamata ed illustrata i testi bizantini in argomento. Tra gli studi minori, quelli sull'obbligo degli eredi di vendicare l'arcediano dell'ereditando e sul constitutum possessorium, per quanto sculti, sono stati criticati in vari punti. Gli studi di diritto greco dimostrano le cospicue preparazioni del Luzzatto nell'epigrafia giuridica. La Commissione rimane ritenta che il candidato debba essere preso in alta considerazione.

Della sua buona attività didattica attestano le Università di Modena, Parma e Roma.

MARUCCI Carlo Alberto. — Laureato nell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano nel 1922, vi conseguì nel 1925 il premio «Albo Albertoni»; ivi fu nominato assistente volontario alla cattedra di diritto romano per l'anno accademico 1926-27; laureato nell'investimento di diritto romano presso l'Università di Casertina per l'anno accademico 1927-28. Dichiarato maturo nel concorso alla cattedra di istituzioni di diritto romano nella Regia Università di Modena nel 1927. Presenta i seguenti lavori:

«Dissertazione. Ricerche intorno alla divisibilità del consortium nel diritto romano antico».

- «La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani».
- «Sulle origini del regime giustiziano della successione del servo comune».
- «La solennità della heredes institutio nel diritto romano».
- «Studi sull'interpretazione dei legati: verba e voluntas».

La costante operosità di questo candidato, il laborioso studio per raggiungere ottimi risultati hanno ottenuto favorevole apprezzamento da parte di tutti i Commissari. Tra i minori studi elegante è apparso quello sulle dissertazioni, ben condotto anche quello sulla successione del servo comune, per se a qualche Commissario non è sembrato superato qualche articolo posto davanti alla tesi del candidato. Mentre nello studio sulla solennità della istituzione di erede è stata rilevata qualche notevole menda, l'altro sulla interpretazione dei legati è stato apprezzato per l'esattezza accurata dei testi della giurisprudenza repubblicana che il candidato ha ordinati cronologicamente. La Commissione non si è trovata pienamente d'accordo, specialmente per quanto concerne il maggior lavoro, la concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani. Alcuni hanno espresso numerosi rilievi critici tanto sull'importanza, quanto sulle singole testuali e sull'utilità dei risultati, mentre altri hanno messo in particolare rilievo l'ampiezza della concezione e i numerosi contributi apportati ai singoli punti.

Le sue attività didattiche sono attestate dalla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Casertina.

NARDI Enzo. — Conseguì la laurea in giurisprudenza nella R. Università di Bologna nel 1921 e ivi ottenne in seguito il premio «Principe di Piemonte», «Brial» ed altri. Nel 1920 conseguì con lode il diploma di perfezionamento in diritto romano nella Regia Università di

Roma, e nello stesso anno fu classificato primo con punti 50 su 50 nel concorso a una borsa di perfezionamento all'interno bandita da questo Ministero a favore dei laureati in giurisprudenza. Nell'anno 1927-28 fu *concorso* dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano nella R. Università di Sassari. Nel concorso a cattedra di istituzioni di diritto romano per l'Università di Messina del 1927 fu dichiarato maturo. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « La violenza testamentaria ».
- « I casi di indegnità nel diritto successorio romano ».
- « I requisiti del matrimonio romano ».
- « La reciproca posizione successoria dei coniugi privi di consuetudine ».
- « La incapacitas delle femmine proboscens ».

Il maggiore lavoro: i casi di indegnità nel diritto successorio romano, nel quale è rifuso l'altro sulla violenza testamentaria, è una vasta trattazione ben priva di pregi in cui però è dato rilevare, tra l'altro, una sottile valutazione della stesistica giustiziana; mentre alcune indagini speciali sono felici, in altre le esecuzioni non è sempre sicure. Migliore è apparsa l'altro lavoro sulla reciproca posizione successoria dei coniugi privi di consuetudine. La Commissione ha in complesso apprezzato le buone attitudini e la serietà di lavoro del candidato.

Le sue buone attitudini didattiche sono attestate dalla R. Università di Sassari.

PETERLONGO Maria Rudolf. — Laureata in giurisprudenza nel 1921 presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, vi conseguì nello stesso anno il premio « Albertoni » di perfezionamento in diritto romano; frequentò poi per due semestri i corsi di lezione dei Seminari dell'Università di Freiburg i. Br. Dal 1922 al 1926 fu assistente nella R. Università di Roma per la cattedra, prima, di diritto romano, poi, di esecuzioni delle fonti di diritto romano. Per gli anni 1926-27 e 1927-28 ebbe l'incarico dell'insegnamento del diritto romano nella R. Università di Perugia. Nella sessione 1928-29 conseguì la libera docenza in istituzioni di diritto romano. Nel concorso alla cattedra di istituzioni di diritto romano nella Università di Messina del 1927 conseguì dichiarazione di maturità. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « La trasmissione nel diritto romano ».
- « Il possesso di stato nelle fonti del diritto romano ».
- « Lex nel diritto romano classico e nella legislazione giustiziana ».
- « Possessio quam graeci xovoyv dicunt ».

Il volume, La trasmissione nel diritto romano, è una esatta e completa trattazione di questo istituto, condotta con grande accuratezza, buon metodo e risultati quasi sempre felici. Gli altri studi minori sono stati apprezzati in modo diverso, perché, mentre tutti hanno tolto la stessa della critica e la serietà della esecuzioni, qualche Commissione ha fatto riserve sul valore di alcune conclusioni. La candidata dimostra di possedere buona preparazione storico-critica allo studio dei vari problemi.

La Facoltà di Perugia attesta in modo esauriente le sue attitudini didattiche.

PUGLIESE Giovanni. — Laureato in giurisprudenza nel 1921 nella R. Università di Torino vi fu nominato il 1° dicembre 1924 *concorso* assistente volontario presso quell'Istituto giuridico. Nel concorso bandito da questo Ministero per una borsa di perfezionamento all'interno a favore dei laureati in giurisprudenza per l'anno 1925 fu classificato 3° con punti 28 su 30 e la borsa gli fu conferita perché rispostasse i primi due graduali. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « La simulazione nei negozi giuridici. Studio di diritto romano ».
- « Actio e diritto subiettivo ».

Lo studio sulla simulazione nei negozi giuridici è una trattazione organica della materia, condotta in generale con sano criterio e con conoscenza della bibliografia e delle fonti, mentre alcune esecuzioni e alcune ricostruzioni dogmatiche non sembrano accoglibili. Lo studio su acto e diritto subiettivo, ancora incompiuto, impostato più sul terreno dogmatico che sul terreno storico, porta a conclusioni non sempre storicamente adeguate. Il candidato mostra in complesso viva intelligenza, senso giuridico, felici attitudini per la ricerca scientifica.

SANFILIPPO Cesare. — Laureato in giurisprudenza nel 1921 nella R. Università di Palermo, fu, subito dopo, nominato assistente volontario alla cattedra di istituzioni di diritto romano presso quella Facoltà. Nell'anno accademico 1921-22 gli furono conferiti nella libera Università di Camerino gli incarichi degli insegnamenti di istituzioni e storia del diritto romano e diritto romano ed esecuzioni delle fonti, confermati per gli anni seguenti fino al 1924-25. In quell'anno gli furono conferiti gli incarichi degli insegnamenti di diritto romano e di istituzioni di diritto romano nella R. Università di Catania, incarichi che ricopre tuttora. Nell'anno accademico 1924-25 ebbe anche gli incarichi degli insegnamenti di storia del diritto romano e di esecuzioni delle fonti del diritto romano nella R. Università di Messina. Conseguì l'abilitazione alla libera docenza in diritto romano nel 1925. Nel concorso per la cattedra di istituzioni di diritto romano della Università di Urbino e per quella di storia del diritto romano della R. Università di Catania del 1924 e nel posteriore per la cattedra di istituzioni di diritto romano della R. Università di Messina fu dichiarato maturo. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « Il metus nei negozi giuridici ».
- « Contributi esecutivi alla storia dell'appellatio. I° Sull'appello contro la sentenza del giudice formulata nell'impero ».
- « Sull'annullabilità della rivendita del pignus in causa iudicis emptum. (Note esecutive) ».
- « Accessione ».
- « Revisione critica a v. Jähow, Der Mündigkeit quod mater causa gestas crit. ».
- « Studi sull'hereditas ».
- « Pauli decretorum libri tres ».

La Commissione rileva la costante operosità di questo candidato. Gli studi minori, sull'appellatio e sull'annullabilità della rivendita del pignus in causa iudicis emptum, e specie quest'ultimo, sono nati e sono stati favorevolmente apprezzati. Nei lavori maggiori, il metus nei negozi giuridici e gli studi sull'hereditas, specialmente alcuni Commentari hanno rilevati difetti d'impostazione, di trattazione e di esecuzioni. Migliore è apparsa l'ultimo lavoro su Pauli decretorum libri, dove nonostante qualche lacuna, si è notata una esecuzioni più accurata e maggiore indipendenza di giudizio. Delle sue buone attitudini didattiche attestano le Università di Camerino, Catania, Messina.

VOCI Pasquale. — Laureato in giurisprudenza presso la R. Università di Roma nel 1922, vi fu nominato assistente volontario alla cattedra di istituzioni di diritto romano; nel 1924-25 gli fu assegnata una borsa di ricoperta per la Germania e frequentò l'Università di Freiburg i. Br. Nell'anno 1925-26 fu classificato al primo posto tra esecuzioni con altri due concorrenti, con punti 30 su 30, nel concorso a una borsa di perfezionamento all'estero bandita da questo Ministero a favore dei laureati in giurisprudenza, e frequentò le Università di Monaco e di Berlino. Negli anni 1926-27 e 1927-28 fu incaricato degli insegnamenti di diritto romano e di esecuzioni delle fonti del diritto romano presso la R. Università di Messina. Fu dichiarato maturo nel

concorsi a cattedra di Istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Messina nel 1917. Presenta le seguenti pubblicazioni:

- « Il errore e buona fede nell'usucapione romano ».
- « La responsabilità dell'erede nell'adempimento dei legati per destinazione e dei fidei commessi ».
- « Teoria dell'acquisto del legato secondo il diritto romano ».
- « L'errore nel diritto romano ».
- « Rincarimento del danno e processo formulare nel diritto romano ».

Il breve studio sulla responsabilità dell'erede nell'adempimento dei legati per destinazione e del fidei commessi è efficace e persuasivo. Lo studio sulla teoria dell'acquisto del legato è sparso parimenti ben condotto, per quanto si siano sofferte riserve intorno a qualche punto. Il volume sull'errore nel diritto romano è opera degna di notevole considerazione, e dimostra la buona preparazione del candidato nel campo delle ricerche storico-dogmatiche, se pure l'ossequio di qualche testo e la trasfazione di qualche punto non coviscano pienamente. Il lavoro più recente, « Rincarimento del danno e processo formulare nel diritto romano », per quanto di mole minore, è stato molto apprezzato per la finezza della trattazione e la perspicuità dell'esposizione. La Commissione, mentre si compiace col Voci per le sue brillanti doti di studioso dimostrare nel breve periodo del suo lavoro, si augura che perseveri nell'attività scientifica col felicemente iniziato.

Le sue buone attitudini didattiche sono attestate dalla Facoltà di Messina.

Esaurito l'esame dei titoli dei candidati e formulati collegialmente i giudizi per ciascuno di essi, la Commissione si è pronunciata collegialmente sulla maturità scientifica e attitudine didattica dei singoli concorrenti. La votazione ha dato il seguente risultato. Sono dichiarati maturi:

- Archi Giovanni Gualberto, ad unanimità;
- Aru Luigi, ad unanimità;
- Biscardi Arnaldo, con voti quattro;
- Botta Francesco, ad unanimità,
- Carrelli Odoardo, ad unanimità;
- De Martino Francesco, ad unanimità;
- De Robertis Francesco, con voti tre;
- De Sarlo Luigi, con voti tre;
- De Villa Vittorio, ad unanimità;
- Lanfranchi Paolo, con voti tre;
- Luzzatto Giuseppe Ignazio, ad unanimità;
- Maschi Carlo Alberto, con voti quattro;
- Nardi Enzo, con voti quattro;
- Peterlongo Maria Emilia, con voti quattro;
- Pupilese Giovanni, con voti quattro;
- Sant'Elype Cesare, con voti quattro;
- Voci Pasquale, ad unanimità.

Precedenti giudizi sulla formazione della terza la relativa votazione ha dato il seguente risultato:

- Per il primo posto: Luzzatto Giuseppe Ignazio, voti cinque;
- Per il secondo posto: De Martino Francesco, voti tre; Archi Giovanni Gualberto, voti due;
- Per il terzo posto: Archi Giovanni Gualberto, voti quattro; Carrelli Odoardo, voti uno.

La Commissione pertanto si è ora preparata la seguente lista per la cattedra stessa a concorso:

- 1° Luzzatto Giuseppe Ignazio;
- 2° De Martino Francesco;
- 3° Archi Giovanni Gualberto.

Chiusendo i suoi lavori, la Commissione si compiace per la fervida attività di tanti giovani cultori del diritto romano, e vi esprime, Eccellenza, il voto che prossimamente venga bandito un altro concorso per le materie romanistiche.

Roma, il 19 ottobre 1917-XVI.

La Commissione:

PIRE SILVANO LUCCHI, presidente,
ALDO CRUCIANI,
EMILIO ALBERGANO,
MARIO LAURIA,
GAETANO SCHIALLA, relatore.

Con D. M. 25 ottobre 1918-XVII sono approvati gli atti del concorso.



MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(Estratto dal "Bollettino Ufficiale", parte II, del 19 maggio 1938, Anno XVI, n. 20)

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso a professore straordinario alla cattedra di istituzioni di diritto romano della Regia Università di Messina.

Eccellenza,

Il giorno 8 ottobre, alle ore 16, presso il Rettorato della R. Università di Roma, si sono riuniti i proff. Emilio Albertario, Carlo Arnò, Pietro de Francischi, Salvatore Di Marzo, Giuseppe Grosso, Giovanni Pacchioni e Salvatore Riccobono, chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso alla Cattedra di istituzioni di diritto romano della R. Università di Messina.

La Commissione si è regolarmente costituita, nominando a presidente S. E. il prof. Riccobono ed a segretario il prof. Grosso, ed ha subito iniziati i suoi lavori, che ha continuati nei giorni 9, 11, 12, 13, 14, 15 (due sedute), 16, 18, 19, 20, 21 e 23, come risulta dai verbali allegati in numero di 14. Ha proceduto, a tenore del regolamento, all'esame dei documenti, titoli e pubblicazioni dei singoli concorrenti, pervenendo dopo ampia discussione alle conclusioni che seguono.

ARCHI dott. Giovanni Gualberto. — Laureato in giurisprudenza nel luglio 1931. Nel 1932-1933 fu nominato assistente volontario alla cattedra di istituzioni di diritto romano presso la R. Università di Roma, nella quale carica venne riconfermato per gli anni 1933-34 e 1934-35. Nel 1932 aveva ottenuto il premio medaglia d'oro « Giuseppe Ceneri » della R. Università di Bologna. Vinse nel 1934-35 una borsa di perfezionamento all'estero e frequentò corsi per un semestre a Monaco e per un semestre a Berlino. Fu giudicato maturo ad unanimità nei concorsi alla cattedra di storia del diritto romano nella R. Università di Catania e per professore straordinario alla cattedra di istituzioni di diritto romano nella Università di Urbino. Nel 1936 conseguì la libera docenza ed ha tenuto incarichi a Perugia e a Padova.

Presenta i seguenti lavori:

- La *pollicitatio* nel diritto romano,
- La restituzione dei frutti nelle vendite con *in diem addictio* e *lex commissoria*,
- Il trasferimento della proprietà nella compravendita romana,
- In tema di trasferimento della proprietà per compravendita,

Contributo alla critica del Codice Teodosiano,
La summa *divino rerum in Galo e in Giustiniano*,
L'Epitome Gal,

Il primo foglio di una edizione del *Liber Gai cum similibus locis Gai et Iulianus Iuris
Iuribus comparatis*,

Una recensione.

Di questa varia messe di studi quello sulla *Pollestatio* è già condotto con buon metodo e porta spesso ad apprezzabili risultati. Di molto maggior rilievo è lo studio « Il trasferimento della proprietà nella *compravendita romana* », a cui l'autore ha fatto seguire una nota critica sullo stesso tema. Se anche nello svolgimento è da rilevarsi una certa prosaicità, e il tema, molto dibattuto in questi ultimi anni, gli offriva una traccia, tuttavia il candidato procede con notevole indipendenza di pensiero e lo studia organicamente in tutti i suoi sviluppi apportando contributi notevoli. Questi pregi si riscontrano anche nello studio su « La restituzione dei frutti nelle vendite con la *diem adiecta* e con *lex commissoria* ». Degli altri scritti minori, quello su « La *summa divino rerum in Galo e in Giustiniano* » sostiene una tesi poco persuasiva; il « Contributo alla critica del Codice Teodosiano » è preparato per la sua scienza e per l'esperto allo studio del Codice stesso.

Particolarmente apprezzato dalla maggioranza della Commissione è stato il volume sulla « Epitome Gai », che rappresenta un prezioso contributo alla conoscenza dell'evoluzione del diritto romano in Occidente, mentre uno dei Commissari ritiene che questo sia il lavoro che più si presta a rilievi critici per la prosaicità della trattazione, per le affermazioni spesso retoriche, altre volte non dimostrate. Lodevole è il taglio di una edizione critica, già iniziata, del testo della « Epitome Gai » confrontato con quelle delle Istituzioni di Galo e con quelle delle Istituzioni di Giustiniano.

La sua attività didattica è attestata in modo lusinghiero dalle facoltà di giurisprudenza delle Regie Università di Perugia e di Padova. È un candidato che merita di essere tenuto in alta considerazione.

ARU Luigi. — Laureato in giurisprudenza nel luglio 1901 nella R. Università di Roma e nel 1902 assistente alla cattedra di diritto romano negli anni accademici dal 1901-02 al 1903-04. Vincitore del concorso a borse di studio per perfezionamento all'estero e all'interno per l'anno accademico 1903-04, dichiarato maturo a maggioranza nel concorso alla Cattedra di Istituzioni di diritto romano nella Università di Urbino e assistente ad occuparsi in quella alla cattedra di storia del diritto romano ed eseguiti delle fonti nella R. Università di Catania, nell'aprile 1905 fu abilitato alla libera docenza in diritto romano. Incaricato dell'insegnamento delle Istituzioni di diritto romano nella R. Università di Cagliari negli anni accademici 1904-05 e 1905-06, nel luglio 1906 fu nominato R. Provveditore agli studi.

Presenta i seguenti lavori:

- Osservazioni sul rapporto delle comunicazioni legislative dell'Impero.
- Sul sequestro del cadavere del delittore nel diritto romano.
- La c. 12 C. VI, 35. Breve contributo al *Quinto console Minucio*.
- Il processo civile contumaciale.
- Aspetti sulla difesa privata in diritto romano.
- Nota minima sulla origine storica della *actio rei*.
- La donazione fra coniugi in diritto romano.
- Di un caso particolare di delegazione a solvere.

L'opera scientifica dell'Arù attesta un notevole progresso dai primi studi ai più recenti. Gli « Appunti sulla difesa privata » e il volume su « Il processo civile contumaciale », per ri-

volando impegno e passione di ricerca, presentano difetti di impostazione, e sono scarsamente approfonditi. Il recente volume su « Le donazioni fra coniugi in diritto romano » reca invece un contributo di idee. L'attività è studiata elaboratamente nei suoi diversi aspetti, i problemi fondamentali sono scelti e l'autore ne vuole spesso la soluzione in modo indipendente; però questi pregi sono attenuati talora da una non sufficiente elaborazione. Particolarmente apprezzata, per intenzione, è la « Nota minima sulla origine storica della *actio rei* ». Anche gli scritti minori confermano le doti d'impegno e la cultura giuridica dell'autore.

Le attività didattiche sono attestate dalla facoltà di giurisprudenza della R. Università di Cagliari.

È un candidato che merita di essere segnalato.

BISCARDI Arnaldo. — Conseguì la laurea in giurisprudenza nel 1922 e negli anni 1922-23 e 1923-24 fu assistente alla cattedra di diritto romano nella R. Università di Firenze. Ottenne poi una borsa di perfezionamento all'estero per l'anno 1924-25 e fu abilitato all'esercizio della libera docenza nel febbraio 1926. Nel 1924-25 fu supplente di Istituzioni di diritto romano in quella Università e nel 1925-27 è stato incaricato di diritto romano nella R. Università di Pisa e di storia del diritto romano nella R. Università di Siena.

Presenta i seguenti lavori:

- Diritto romano e filosofia del diritto.
- I rapporti tra *quod ad iudicium* nel diritto matrimoniale attico.
- Il dogma della collazione alla luce del diritto romano.
- La struttura classica del *Fuero sacro*.
- Comproprietà e successione legittima.
- La protezione interdittale nel processo romano.

Il volume su « Il dogma della collazione alla luce del diritto romano », per rivelando doti d'impegno, presenta qualche difetto di impostazione e non sufficiente elaborazione degli istituti richiamati. Più pregevole è quello su « La protezione interdittale nel processo romano », per quanto anche qui qualche commissario ritiene che l'argumentazione è talora un po' farragosa. Anzi sono gli scritti minori.

Delle attività didattiche bene attestano le Facoltà di Pisa e di Siena.

BOCCA Francesco. — Laureato in giurisprudenza nel 1926, nel 1928 ottenne della Fondazione « Reno » una borsa di studio per perfezionamento presso la R. Università di Siena. Nel febbraio 1922 conseguì la libera docenza in Istituzioni di diritto romano e nello stesso anno l'incarico di Istituzioni di diritto romano nella R. Università di Catania, che mantenne fino all'anno accademico 1924-25. Vista una borsa di studio per una ricerca sui papiri greci-egizi si recò al Cairo per raccogliere il materiale necessario al suo studio. Nel 1924-25 fu conferito nella R. Università di Catania anche l'incarico dell'insegnamento del diritto romano ed ha tenuto come supplente l'insegnamento di Istituzioni di diritto romano nella R. Università di Napoli negli anni accademici 1925-26 e 1926-27.

Presenta i seguenti lavori:

- Sulla consistenza del *contumacia*.
- Index*: Voci del Dizionario epigrafico di antichità romane.
- Actio in rem per speciem*.
- Sull'origine del possesso.
- Il matrimonio nel diritto attico.
- Il matrimonio nei papiri dell'Egitto-Asia.

È

11

Il possesso - corso di diritto romano,
La possesso dell'ager publicus.

Nel gruppo degli studi pregevoli che riguardano il possesso, particolarmente apprezzate per acutezza e sobrietà di trattazione è stato quello su detto in tema per sponsonem. Lo studio su «L'origine del possesso» e il primo capitolo del volume su *La possesso dell'ager publicus*, se anche alcune tesi sollevano qualche obiezione, mostrano che l'autore ha penetrato il difficile tema, e recano dei contributi che tutti riconoscono e che qualche commissario si fesse particolarmente apprezzabile. La conoscenza dei gravi problemi relativi al possesso è confermata dal corso sulla materia, che mostra anche nella condotta una buona insegnante. Nel complesso la Borsa è una studiosa seria.

Delle sue attitudini didattiche bene attestano la facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Catania e di Napoli.

BRANCA Giuseppe. — Laureato in giurisprudenza nel novembre 1930, vinse una borsa di studio dell'Istituto «Kaiser» di Firenze e si distinse per il premio «Vitaliani». È stato incaricato fin dal 1933-34 di istituzioni del diritto romano presso l'Università di Urbino. Fu giudice estero nel concorso per la cattedra di istituzioni di diritto romano per quella Università e nel concorso per la cattedra di storia del diritto romano per la Università di Catania. Nel 1935 conseguì la libera docenza in diritto romano.

Presenta i seguenti lavori:

- Il regime degli atti di disposizione materiale nel condominio romano (1^a e 2^a parte), Sulla terminologia delle domini infecti,
- Un caso interessante di restituito sine parte,
- Danno tenuto e danno da cose inanimate nel diritto romano,
- Il pigno pretorio,
- La legittimazione passiva del possessore nelle azioni possessorie giustiziane.

Negli studi sul «Condominio» il candidato affronta problemi rilevanti e molto discussi, nei quali dimostra vigore critico, se anche i risultati non sembrano sempre ugualmente apprezzabili. Elegante è lo studio su «Un caso interessante di istituzioni sine parte». Ma l'opera su quella quale la Commissione ha particolarmente concentrata la sua attenzione, è quella che ha per titolo «Danno tenuto e danno da cose inanimate nel diritto romano», nella quale il tema è studiato in ampiezza e in profondità e inquadrato nei problemi più generali. Si tratta di un'opera organicamente costruita, con molto vigore e penetrante senso storico e giuridico, che raggiunge cospicui risultati. Ad essa si viatracano studi minori.

Della sua attività didattica bene attesta la facoltà di giurisprudenza della Facoltà di Urbino, è un candidato che merita di essere tenuto in alta considerazione.

CARRELLI Osvaldo. — Laureato in giurisprudenza nel 1929, fu assistente volontario alla cattedra di paleografia giuridica nella R. Università di Roma nell'anno 1933-34 e di storia del diritto romano nell'anno 1934-35. Dichiarato estero a maggioranza nel concorso di istituzioni del diritto romano nell'Università di Urbino nell'anno 1934 e ad unanimità nel concorso di storia del diritto romano per la R. Università di Catania nello stesso anno, fu incaricato del insegnamento delle istituzioni di diritto romano nella R. Università di Bari per l'anno 1935-1936 ed ivi è stato incaricato dell'insegnamento della storia del diritto romano nel 1936-37. Nel 1936 conseguì la libera docenza in diritto romano.

Presenta i seguenti lavori:

- In tema di responsabilità per custodia in riguardo ad alcuni studi recenti,
- Concepto matrimonii canonici,

La divatio ad patriam e la proprietà delle opere d'arte erette in luogo pubblico,
La legittimazione attiva dell'actio legis Aquiliae.

- Sulla accessoriarietà del pigno nel diritto romano,
- L'acquisto della proprietà per lite aestimata nel processo civile romano,
- Possesso vel usufructus in Gal II 7,
- D. 4, 5, 2, 1 e la causa capillo nella institutio in integrum adversus capite dominatos,
- L'actio Publiciana restitutoria,
- La restituito indulgentia principis,
- L'actio institutoria ex Velleiano SC.,
- L'interdittum de domo e la restituito in integrum adversus precem debitorem,
- C. 2 de 1 3 e l'origine della rescissione per lesione enorme,
- Sui beneficiarii restituzioni.

Gli studi di questo candidato mostrano un notevole progresso dai primi al più recenti. Se nello studio «Sulla accessoriarietà del pigno» ed in quello su «La legittimazione attiva del Factio legis Aquiliae» egli si muove negli schemi degli scritti che l'hanno preceduto, e vi si trovano anche delle incertezze, il volume su «L'acquisto della proprietà per lite aestimata nel processo civile romano», per via qualche sancheroviana, dovuta forse ad una difficoltà di locuzione, rivela già le doti d'ingegno e di penetrazione dell'autore. I vari scritti più recenti, particolarmente quelli che si riconnettono alla *actio restitutoria* e che sono organicamente legati gli uni agli altri, recano una più lontana elaborazione, e rappresentano buoni contributi. Quel che riserva è stata avanzata sulle tesi sostenute nello studio su «L'actio institutoria ex Velleiano SC.».

Dell'attività didattica bene attesta la facoltà di giurisprudenza della R. Università di Bari, è un candidato che merita di essere segnalato.

CIAPPELLONI Pietro. — Laureato in lettere nella R. Università di Pavia nel 1906, fu quindi per due anni corsi vari sulla storia pubblica, economica e giuridica del mondo antico nella Università di Berlino e, tornato in Italia, conseguì la laurea in giurisprudenza nel 1923, dedicandosi da allora interamente allo studio del diritto romano. Durante gli anni accademici dal 1921-22 al 1933-34 tenne per incarico nella R. Università di Pavia l'insegnamento delle istituzioni di diritto romano e da quell'anno al 1936-37 ha tenuto quello di diritto romano.

Presenta i seguenti lavori:

- Il precarista detentore,
- Sul senato-consulio Neronianum,
- Appunti sul testo editale degli interdetti ad possessionem e ad usum,
- Scriptura personae e Una persona,
- Spunti critici in tema di servizi legali,
- Accessoriarietà varie.

Lo scritto sul precarista detentore già rivela lo spirito critico dell'autore, anche se i risultati non sono tutti persuasivi. Lo scritto su «Senato-consulio Neronianum», per quanto in tesi fondamentale non possa essere accolta, dimostra uno sforzo acuto e ricchezza di osservazioni accegnate. Gli «Appunti sul testo editale degli interdetti ad possessionem e ad usum», tentano una ricostruzione, forse troppo ardita, del tenore dell'editto giuliano e pregliziano, relativo a questi interdetti, fatto con grande serietà e preparazione, non soltanto giuridica. Molto più rilevanti sono gli studi intitolati a «Scriptura personae» e «Una persona» e «Spunti critici in tema di servizi legali»: in essi sono compresi i contributi e uno è l'originale, il suo titolo è benemerito per avere curato, con buona diligenza, varie raccolte di studi e per il

favore che pone nella sua attività didattica, in modo lungimirante attestata dalla Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Pavia.

È un candidato che, anche per la vasta preparazione, merita di essere tenuto in alta considerazione.

DE MARTINO Francesco. — Conseguì la laurea in giurisprudenza nella R. Università di Napoli, fu abilitato alla libera docenza in diritto romano nel 1900 e ha tenuto come incaricato l'insegnamento di storia del diritto romano in quella Università dal 1905-06 e della paleografia giuridica nell'anno 1906-07.

Presenta i seguenti lavori:

- La giurisdizione nel diritto romano,
- Sul *foenus nauticum*,
- Ancora sul *foenus nauticum*,
- Navis, *causa navis*, *speculatio*,
- Studi sulle garanzie personali: I, Sull'autonomia classica della sponda,
- L'ignorantia legis nel diritto penale romano,
- Note esegetiche sul *SC. Liboniano*,
- Lo Stato di Augusto - introduzione.

Il volume su «La giurisdizione nel diritto romano» affronta un tema di ampio respiro, con una conoscenza piena di tutte le questioni che in esso confluiscono. Se anche tutti i punti sono agilmente approfonditi, questo libro rivela vastità e penetrazione di indagini e alto spirito costruttivo, e reca apprezzabili contributi. Le buone qualità dell'autore si notano pure negli altri scritti minori, particolarmente in quello «Sull'autonomia classica della sponda» e in quelli sul *foenus nauticum*, dove, se anche qualche riserva si deve fare sulla tesi sostenuta, egli si mostra sempre acuto e penetrante.

Il De Martino è un concorrente che merita di essere tenuto in considerazione. Della sua attività didattica bene attesta la Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Napoli.

DE ROBERTIS Francesco. — Laureato in giurisprudenza nel 1902 nella R. Università di Bari, è stato ivi assistente presso il Seminario giuridico-economico. Ha tenuto inoltre vari incarichi nella Scuola statale di Bari e nella Scuola di perfezionamento di studi corporativi e come assistente all'Istituto di diritto romano.

Presenta i seguenti lavori:

- Contributi alla storia delle corporazioni a Roma,
- Corporativismo romano e corporativismo fascista,
- Dispensa dal *manus emptoriam* in una costituzione imperiale di recente scoperta,
- La cura registoria *urbis* nel periodo imperiale,
- Sulla origine della giurisdizione criminale esercitata dal *praefectus urbis*,
- Inventus procurator*,
- La convalescenza delle donazioni fra coniugi nelle costituzioni di Sovero e Caracalla,
- La espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano,
- Il *Corpus variculariorum* nella stratificazione sociale del basso impero,
- La repressione criminale nella circoscrizione dell'Urbis,
- Il *praefectus Urbis* e le autorità concorsuali,
- Varie recensioni.

La sua produzione scientifica rivela uno studioso appassionato. Gli scritti sulle corporazioni non gli consentono di dimenticare le sue qualità di giurista. Uno sforzo costruttivo rivela lo studio su «La espropriazione per pubblica utilità nel diritto romano», ove si trova anche qual

che osservazione notevole: vi si accompagnano però affermazioni inesatte, che mostrano delle lacune nella conoscenza del diritto privato romano. Gli scritti minori, sia di diritto pubblico che di diritto privato, confermano la passione dell'autore per la ricerca e recano anche qualche risultato apprezzabile, sebbene siano discutibili.

DE SARIO Luigi. — Laureato in giurisprudenza nel 1902 nella R. Università di Firenze, fu assistente volontario presso il Seminario giuridico per l'Istituto storico-giuridico negli anni dal 1903-05 al 1904-05 ed assistente volontario alla cattedra di esempi delle fonti del diritto romano nel 1905-06. Fu abilitato alla libera docenza in diritto romano nel maggio 1909. Negli anni 1905-06 e 1906-07 ha tenuto l'incarico dell'insegnamento della storia del diritto romano nella R. Università di Firenze.

Presenta i seguenti lavori:

- Il documento oggetto di rapporti giuridici privati,
- Infirmità, incerti e tendenze della moderna scienza del diritto romano,
- La prigione di Nevio,
- Si incumbit probatio qui dicit, non qui negat,
- La produzione dei documenti nel processo romano classico,
- Repressione penale del falso documentale in diritto romano,
- L'origine storica dell'art. 196, comma 1° del Codice civile,
- Una recensione.

Gli scritti del De Sario si muovono per la maggior parte nel campo del documento e delle prove. Pregiato fra essi è il volume su «Il documento oggetto di rapporti giuridici privati». Si apprezza la scelta del tema, la serietà dell'autore, lo sforzo di penetrazione. Si nota però qualche incertezza e incompletezza nella impostazione con ineguale approfondimento dei problemi, con eccessivo astrattismo nelle argomentazioni. Gli scritti minori confermano questo giudizio.

Della attività didattica bene attesta la Facoltà di giurisprudenza della R. Università di Firenze.

DE VILLA Vittorio. — Laureato in giurisprudenza nel luglio 1911 nell'Università di Sassari, ha tenuto in quella Università l'incarico dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano fu dal 1909 e nell'anno accademico 1930-31 anche quello di storia del diritto romano. Conseguì la libera docenza in istituzioni di diritto romano nel 1902 e nel concorso del 1904 per la stessa cattedra nell'Università di Urbino fu dichiarato vincitore a pieni voti. In altro concorso per la cattedra di storia del diritto romano e di esempi delle fonti ottenne anche tre voti per il secondo posto e un voto per il terzo posto nella terza.

Presenta i seguenti lavori:

- Contributo alla storia e alla teoria della *confectio possessionis*,
- Actio *in rem*,
- L'optio servi e il diritto di scelta nei legati,
- Per il XIV centenario della Pandette. Nota bibliografica,
- Nullità e convalescenza della donazione fra padre e figlio,
- Partum de non potendo*,
- L'ius distrahendi nella *dotatio* e nel *pegno*,
- Le usure *ex parte* nel diritto romano.

Il prof. De Villa si rivela nei suoi scritti studioso serio, onesto, chiaro e largamente dotato di senso giuridico. Sono stati particolarmente segnalati lo studio su «L'optio servi e il diritto di scelta nei legati», che giunge a risultati apprezzabili, e quello su «Le usure ex

parto nel diritto romano», che contiene una revisione ampia, e spesso acuta, dei molteplici problemi che vi si riconoscono. Anche gli altri scritti, per quanto diano luogo a qualche maggiore riserva, hanno confermato tale giudizio complessivo sull'autore.

Le attività didattiche sono favorevolmente attestate dalla facoltà di giurisprudenza della R. Università di Sassari.

LUZZATTO Giuseppe Ignazio. — Laureato nel novembre 1929 nella R. Università di Bologna, ottenne il premio «Brini» per il miglior lavoro in tema di Pandetti; nel 1932 vinse una borsa di perfezionamento all'estero e una borsa di perfezionamento all'interno e frequentò i corsi di Friburgo. Assistente volontario alla cattedra di storia del diritto romano nell'Università di Roma nell'anno 1933-34, ottenne la cattedra di concetti per la cattedra di storia del diritto romano nella R. Università di Catania e di istituzioni di diritto romano nella Università di Urbino la maturità a voti esaminali. È stato incaricato di esager delle feste del diritto nell'anno 1934-35 e di diritto romano negli anni 1935-36 e 1936-37 nella R. Università di Modena. In quest'ultimo anno ha tenuto anche Piacenza dell'insegnamento delle istituzioni di diritto romano nella Università di Parma. Nel marzo 1936 conseguì la libera docenza in diritto romano.

Presenta i seguenti lavori:

- Constitutum possessionum.
- Sull'obbligo degli eredi di vendere l'eredità dell'ereditario.
- Per un'ipotesi sulle origini e la natura delle obbligazioni romane.
- A proposito delle *Conscriptio Nuz* di Cirene.
- La *lex Cathartica* di Cirene.
- Ricerche sul caso fortuito e la forma maggiore come limite della responsabilità contrattuale nel diritto romano.
- Varie recensioni e collaborazioni.

Nel breve studio su «*Constitutum possessionum*» si rivelano alcune incise. Il volume «*Per una ipotesi sulla origine e la natura delle obbligazioni romane*» è un'opera nella quale l'autore affronta ardui problemi storici e giuridici con rigore di pensiero e con vasta preparazione, e nella quale la ricca cultura è fusa in una visione costruttiva, per quanto due concetti afferenti che lo studio ha carattere più storico che dogmatico. Lo studio su «*L'obbligo degli eredi di vendere l'eredità dell'ereditario*» che si ricollega al precedente ha pure una larga impostazione e costituisce un notevole contributo alla evoluzione della dottrina della infedeltà nel diritto romano. Gli studi su «*La lex Cathartica di Cirene*», e «*A proposito delle Conscriptio Nuz di Cirene*» confermano l'ottima preparazione nel campo del diritto comparato antico. Le «*Ricerche sul caso fortuito e la forma maggiore come limite alla responsabilità contrattuale nel diritto romano*» contengono un primo capitolo, in cui si nota la larga impostazione dei problemi afferenti alla responsabilità contrattuale, di cui però manca ancora la dimostrazione.

La sua laboriosa attività didattica è attestata dalla facoltà di giurisprudenza della Regia Università di Modena e di Parma.

È un cultore che ha forte vivacità d'impegno e che merita di essere tenuto in alta considerazione.

MASCHI Carlo Alberto. — Laureato in giurisprudenza nel luglio 1932 nell'Università Cattolica di Milano, conseguì nel 1934 il premio «Aberoni» per il perfezionamento in diritto romano. Dal 1935 è assistente volontario all'istituto giuridico e alla cattedra di diritto romano presso quella Università.

Presenta i seguenti lavori:

Disertione. Ricerche intorno alla divietà delle consortium nel diritto romano antico.

- La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani.
- Sulle origini del regime giustiniano della manusmorte del servo comune.
- La solennità della heredes institutio nel diritto romano.

Gli studi su «*Disertione*» e «*Sulla origine del regime Giustiniano della manusmorte del servo comune*» sono lavori accurati. In quello «*Sulla solennità della heredes institutio nel diritto romano*» alcuni commissari rilevano qualche grave deficienza nelle esager dei testi, mentre altri non convergono in questi appunti critici.

Il discorso è più profondo nella valutazione del lavoro principale «*La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*». Alcuni commissari rilevano le stereotipicità e la menziosione della trattazione, notevoli errori di impostazione e di interpretazione, che a loro avviso dimostrano un'assoluta insufficienza riguardo ai problemi esegetici giuridici, mentre altri, non considerandolo tale giudizio, riconoscono la grande difficoltà del tema data la sua impostazione troppo vasta, le felici allusioni dell'autore alle indagini storico-giuridiche, e pregi nei risultati che egli presenta raggiunti con qualche osservazione originale.

MODICA Mario. — Laureato in giurisprudenza nella R. Università di Palermo, libero docente di paleografia giuridica fin dal 1924, ha tenuto vari corsi di paleografia e di civiltà bizantina, di paleografia greca e di numismatologia ed è stato incaricato dell'insegnamento di paleografia giuridica e di istituzioni di diritto greco nella R. Università di Palermo, delle istituzioni e della storia del diritto romano nella R. Università di Messina, di storia antica e di paleografia latina e medioevale nella R. Università di Catania e nel 1935-36 di diritto romano nella R. Università di Palermo.

Presenta i seguenti lavori:

- Il motto nei papiri greco-egizi dell'epoca tolemaica.
- Introduzione allo studio della paleografia giuridica.
- Contributi paleografici alla ricostruzione dell'ordinamento dell'Egitto sotto il dominio greco-romano.
- L'ordinamento sacerdotale e la proprietà ecclesiastica nell'Egitto greco-romano.
- Familiari amministrativi e senato nelle metropoli dell'Egitto romano.
- Le città greche dell'antico Egitto nell'epoca tolemaica, romana e bizantina.
- Egiziani, greci, romani ed ebrei nell'antico Egitto e loro rapporti politici.
- La civiltà dell'Egitto greco-romano.
- Compendio di storiografia greca e romana.
- Titolo Livio.

La produzione del Modica, quale risulta dalle opere presentate al concorso, risale per la maggior parte a molto tempo addietro, rivelando una inattività negli ultimi anni. Alcuni studi riguardano campi estranei al diritto romano, altri concernono la paleografia giuridica, come «*La introduzione allo studio della paleografia giuridica*», e «*Contributi paleografici alla ricostruzione dell'ordinamento dell'Egitto sotto il dominio greco-romano*» ed altri. Ma essi rivelano assenza di originalità. L'attività didattica risulta laboriosa.

NAJDI Enzo. — Laureato in giurisprudenza nella R. Università di Bologna nel giugno 1934, nell'estate del medesimo anno compì un corso di perfezionamento presso l'Università di Monaco. Ritornato in Italia, visse con la propria tesi vari paesi. Conseguì con lode il diploma di perfezionamento in diritto romano nella R. Università di Roma e vinse la borsa di per-

Insegnamento all'interno del Ministero dell'educazione nazionale per la facoltà di giurisprudenza.

Presenta i seguenti lavori:

- La violenza testamentaria,
- I casi di indegnità nel diritto successorio romano.

Nel volume « I casi di indegnità nel diritto successorio romano », nel quale è riferito lo studio su « La violenza testamentaria », la ricerca è condotta con un'attenta analisi e valutazione delle fonti. I risultati però non sono stati esattamente apprezzati da tutti i commissari, in quanto alcuni vi riconoscono già solidità di contributi, mentre gli altri hanno formulato alcune riserve, soprattutto sul valore della impostazione ed delle argomentazioni di carattere generale. Tutti però riconoscono nel candidato doti di ingegno e buona preparazione che fanno bene apparire nel suo lavoro scientifico.

ORESTANO Riccardo. — Laureato nel 1932 nella R. Università di Roma, vinse il premio « Fracchi » per la migliore tesi di laurea in diritto romano, bandito dalla stessa Università per l'anno accademico 1932-33. Assistente volontario alla cattedra di espositi delle fonti del diritto romano presso l'Università di Roma dal 1932-33 al 1934-35, assistente volontario alla cattedra di istituzioni del diritto romano presso la stessa Università per gli anni 1935-36 e 1936-37, nel 1935-36 tenne anche delle conferenze di storia del diritto romano. È stato incaricato nella Università di Camerino di istituzioni di diritto romano e di diritto romano negli anni accademici 1933-35 e 1936-37.

Presenta i seguenti lavori:

- Un nuovo *Ma. de iuris iuratum* di Valerio Probe,
- Concessione reale e concessione personale delle *ius agnoscere* direnda ex castro,
- La valutazione del prezzo nel fideiussurro di res aliena e nella fideicommissaria libertas,
- La validità del privilegio e beneficii nel diritto romano classico,
- Gli *edicti imperiales* - contributo alla teoria della loro validità ed efficacia in diritto romano classico,
- Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali,
- Ius singulare* e privilegio in diritto romano,
- Traduzione di Wenger, Istituzioni di procedura civile romana.

La maggioranza della commissione (4 commissari) ha riferito nei suoi lavori dell'Orestano, riferendosi ad argomenti ardui e fondamentali, l'apporto di risultati nuovi e di completo valore, conseguiti mediante una dimostrazione chiara, logica e serrata, con profonda conoscenza degli argomenti. Ha rilevato inoltre l'accurata esposit, assenza di errori, e la ricerca diretta, indipendente nel vasto campo delle fonti giuridiche, letterarie ed epigrafiche. Ha giudicato perciò che questo candidato, per il vigore d'ingegno, per la sua vasta preparazione, per la sua dote di chiarificare i problemi che esambr, debba essere tenuto in alta considerazione. Tre commissari, discutendo dal giudizio della maggioranza, hanno affermato invece che gli scritti dell'Orestano rivelano deficienze, errori di impostazione, contraddizioni, vizi nel ragionamento giuridico e difetti nell'esposit delle fonti, banalità, superficialità di istituzioni, ignoranza delle questioni che si riconoscono ai temi trattati, per cui ritengono che il candidato non possa in alcun modo essere segnalato.

Della sua attività didattica bene attestata la facoltà di giurisprudenza della Università di Camerino.

PYNERLONGO Mario Emilia. — Laureato in giurisprudenza nel luglio 1931 nella Università cattolica di Milano, vinse il premio « Albertini ». Durante l'anno accademico 1931-32 frequentò per due semestri i corsi di lezioni e i seminari della Università di Friburgo.

Dal 1933 al 1935 fu assistente alla cattedra di diritto greco-romano presso la R. Università di Roma; nel marzo 1936 conseguì la libera docenza in istituzioni di diritto romano e durante l'anno accademico 1935-36 fu assistente alla cattedra di espositi delle fonti del diritto romano presso la R. Università di Roma. Nell'anno accademico 1936-37 ha tenuto l'incarico di diritto romano nella R. Università di Perugia.

Presenta i seguenti lavori:

- Il possesso di stato nelle fonti del diritto romano,
- La transazione nel diritto romano,
- « Lex » nel diritto romano classico e nella compilazione giustiniana.

Lo studio principale della Pynerlongo è il volume su « La transazione nel diritto romano ». Esso rivela una studiosa serie ed accurata che approfondisce i problemi trattati e reca preziosi contributi, per quanto si noti il difetto della impostazione, che porta a spingere la critica del testo, qualche difficoltà non senza riguardo allo sviluppo storico, qualche incertezza nell'interpretazione dei testi. Lo studio sul « Possesso di stato nelle fonti del diritto romano classico e nella legislazione Giustiniana » contengono un'esegesi fine, sebbene sul primo sia stata espressa da alcuni qualche riserva. Dell'attività didattica bene attestata la facoltà di giurisprudenza della R. Università di Perugia.

ROJINI Ubaldo. — Conseguì la laurea in giurisprudenza nel 1931 nella R. Università di Napoli, nel 1933 ottenne una borsa di studio a Praga. Dell'anno 1932 al 1935 fu assistente volontario alla cattedra di diritto greco-romano nella R. Università di Roma e alla cattedra di diritto romano per l'anno 1935-36. In quest'ultimo anno conseguì la libera docenza in istituzioni di diritto romano e vinse una delle due borse di perfezionamento all'estero del Ministero della educazione nazionale. Nell'anno accademico 1936-37 è stato incaricato degli insegnamenti di istituzioni di diritto romano e di diritto romano nella R. Università di Cagliari.

Presenta i seguenti lavori:

- L'actio de propter.
- I postumi nella successione testamentaria romana,
- Origine e concetto della eredità.

Il suo volume su « I postumi nella successione testamentaria romana » è una revisione di tutti i problemi che si riconoscono al tema, e, se anche qui è un po' evidente lo sforzo per adattare le argomentazioni alla tesi, vi si scorge una critica puntuale. Lo studio su « Origine e concetto della eredità », se anche allieva delle riserve circa le tesi sostenute e non è sempre del tutto chiaro, conferma le doti d'ingegno e lo sforzo di penetrare dell'autore. E così anche lo studio su « L'actio de propter ».

Dell'attività didattica bene attestata la facoltà di giurisprudenza della R. Università di Cagliari.

SANPIETRO Cesare. — Laureato in giurisprudenza nella R. Università di Palermo nel luglio 1931, fu subito dopo nominato assistente volontario alla cattedra di istituzioni di diritto romano presso quella Facoltà. Nell'anno accademico 1931-32 ebbe conferito l'incarico degli insegnamenti di istituzioni e storia del diritto romano e di diritto romano ed espositi delle fonti nelle Università di Camerino, che tenne fino all'anno accademico 1934-35, insegnando in seguito come incaricato di istituzioni e di diritto romano nella R. Università di Catania e come incaricato di storia del diritto romano e di espositi delle fonti del diritto romano nella R. Università di Messina. Nell'anno accademico 1936-37 è stato incaricato di istituzioni di diritto romano e di diritto romano nella R. Università di Catania. Conseguì l'abilitazione alla libera docenza in diritto romano nel maggio 1935. Nei concorsi per la cattedra di istituzioni di diritto romano per la Università di Urbino e di storia del diritto romano e di espositi per l'Università di Catania nel 1934 riportò la dichiarazione di maturità.

Presenta i seguenti lavori:

Il medius nel negozi juridici.

Contributi esposti alla storia dell'appellato I sull'appello contro la sentenza del giudice familiarum nell'Impero.

Sull'annullabilità della rivendita del pignus in causa iudiciali captiva.

Accessione.

Studi sulla hereditas. Parte prima.

Lo studio su « Il medius nel negozi juridici » non è stato egualmente apprezzato da tutti i commissari, dei quali alcuni hanno notato difetti di impostazione e di argomentazione, mentre altri non li riconoscono, specie in rapporto alla trattazione relativa alla compilazione Giustiniana. Gli studi minori e Contributi esposti alla storia dell'appellato I e « Sull'annullabilità della rivendita del pignus in causa iudiciali captiva » sono stati apprezzati favorevolmente da tutti i commissari. Gli studi sulla hereditas, con una accurata trattazione, nella quale peraltro alcuni commissari notano meriti, sono rivolti a dimostrare tesi già note, non sempre apprezzando adeguatamente lo stato della corrente dottrina.

Della sua attitudine didattica bene attestano le Università di Camerino, Catania e Messina.

VOCI Pasquale. — Laureato in giurisprudenza nel 1903 nella R. Università di Roma fu subito dopo nominato assistente volontario alla cattedra di istituzioni del diritto romano. L'anno seguente, usufruendo di una borsa di reciprocità per la Germania, frequentò per due semestri l'Università di Erlangen. Visitatore di una borsa di perfezionamento per l'estero, nell'anno accademico 1905-06 frequentò la Università di Monaco e di Berlino. Nel 1906-07 ha tenuto l'incarico di diritto romano e di corgest delle fonti romane nella R. Università di Messina.

Presenta i seguenti lavori:

Errore e buona fede nella usucapione romana.

La responsabilità dell'eredità nell'adempimento dei legati per donativum e del fideicommissum.

Teoria dell'acquisto del legato secondo il diritto romano.

L'errore nel diritto romano.

Lo studio sui limiti della responsabilità nell'adempimento dei legati per donativum e del fideicommissum e quello più ampio « Teoria dell'acquisto del legato secondo il diritto romano », rivelano accuratezza di svolgimento e finezza di critica. Il volume su « L'errore nel diritto romano », nel quale ricerca lo studio su « Errore e buona fede nella usucapione romana », non ha trovato consenzienti tutti i commissari. Mentre alcuni hanno riferito le sfortunate attitudini dogmatiche e l'ingegno particolarmente sottile del candidato e una elaborazione originale della difficile materia, altri, non riconoscendo tali doti in eguale misura, hanno fatto rilievo critico sulla impostazione del tema e notate alcune manchevolezze nella metodologia dei testi fondamentali.

Dell'attività didattica del candidato da investigare basterebbe la facoltà di giurisprudenza della R. Università di Messina.

È un concorrente che merita di essere segnalato.

Esaurito l'esame dei lavori e approvato collegialmente il testo di tali giudizi su ciascuno dei candidati, la Commissione collegialmente si è pronunciata sulla maturità scientifica e sulla attitudine didattica di ciascun concorrente. Il risultato della votazione è stato il seguente:

Sono dichiarati maturi: Archi ad unanimità. Ara ad unanimità, Riccardi con 4 voti, Bossa con 3 voti, Branca ad unanimità, Carrelli con 6 voti, Ciampesini ad unanimità, De Martino con 6 voti, De Robertis con 4 voti, De Saris con 4 voti, De Villa ad unanimità, Luzzatto

ad unanimità, Maschi con 4 voti, Nardi con 4 voti, Orestano con 4 voti, Peterlongo con 5 voti, Robbe con 5 voti, Sandilippo con 4 voti, Voci con 5 voti. Non ha ottenuto voti per la maturità il concorrente Modica.

Dopo di che la Commissione ha proceduto sciantro alla formazione della terna, che è risultata così composta:

per il primo posto Ciampesini Pietro con 4 voti contro uno dato a Branca;

per il secondo posto Branca Giuseppe con 4 voti contro uno dato ad Orestano;

per il terzo posto Orestano Riccardo con 4 voti contro due dati a Luzzatto ed uno dato ad Archi.

La Commissione portava al onore di proporre all'E. V. la seguente terna per la cattedra, ma non è venuta:

I) Ciampesini Pietro — II) Branca Giuseppe — III) Orestano Riccardo.

I tre commissari dimessicati sull'assegnazione del terzo posto della terna al dott. Riccardo Orestano presentano una separata relazione di minoranza, che, letta nell'ultima seduta plenaria, viene allegata alla presente.

Roma, 21 ottobre 1917-XV.

La Commissione:

SALVATORE RICCIARDI, presidente.

GIOVANNI PACCHIONI,

CARLO ANSÀ,

PIETRO DE FRANCISCI,

EMILIO ALBERTARIO,

GIUSEPPE GROSSI,

SALVATORE DI MARZO, relatore.

Relazione di minoranza del prof. Pietro De Francischi, Emilio Albertario, Giuseppe Grossi membri della Commissione giudicatrice del concorso di istituzioni di diritto romano per la R. Università di Messina.

Relazione.

I sottoscritti, Pietro De Francischi, Emilio Albertario e Giuseppe Grossi, chiamati dalla E. V. a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di istituzioni di diritto romano per la R. Università di Messina, sentono il nostro dovere di sciolere la loro responsabilità da quella della maggioranza della Commissione, che assegnò il terzo posto della terna al candidato Riccardo Orestano, a cui i sottoscritti negano anche la maturità scientifica. E sentono in pari tempo il proprio dovere di motivare con qualche semplicità, se pure non dettagliatamente, le ragioni del grave e inappellabile dissenso.

Non vogliono sperare di si augurano che questo giovane possa in avvenire, con meno affrettati e più meditati studi, conseguire qualche buon frutto dal suo lavoro, ma nel momento attuale la sua produzione scientifica è, oltre che relativamente scarsa (tanto che per lagraria egli non ritaglia dall'espositiva di inserire in uno studio pagine di altro studio affine, e di ripeterci anche altrove frequentemente), soprattutto difettosa per superficialità, lacune, contraddizioni ed errori, che hanno indotto i sottoscritti a pronunciare, in ordine ad essa, un giudizio nettamente negativo.

Non ci si può indugiare sugli scritti minori (Concessione reale e concessione personale dello ius ager duplex ex castello; La valutazione del prezzo nel fideicommissum e nel legato

di *res alicui* e nella *fidelcommissaria libertas*; La durata della validità del privilegio e del beneficio del diritto romano classico, nei quali sarebbe già facile dimostrare come spesso l'autore o non veda i suoi con problemi più generali, o richiami concetti fondamentalmente in modo da mostrare di non averne una esatta nozione, o, per servire la sua tesi, non abbia scrupolo di forzare fino all'inverosimile la interpretazione dei testi.

Né ci si indigna qui nel rilevare che lo studio su « *La nuova via de factis aeterna* » di Valerio Prodo dimostra che l'Orsiano ha scarsa nozione della critica e della tradizione del manoscritto.

Ma si deve insistere nelle osservazioni critiche agli studi maggiori, che sono stati parti colarmente indicati come meritevoli di segnalazione dalla maggioranza della Commissione.

Del due studi, fra loro connessi, su « *Gli editti imperiali* » e su « *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali* », il primo si occupa di un problema assai circoscritto, e sostiene l'altro una dottrina che oggi si può considerare di gran lunga prevalente, di modo che non viene che a sfondare porte aperte.

Ma del secondo può dirsi che abbia, in sostanza parte, base sull'equivoco. La definizione del *quid iuris* che rappresenta il Principato rispetto ai vecchi schemi repubblicani, come « la supremazia e l'autorità di fatto dell'imperatore che permette a questi di imporre in forma regente la sua volontà a tutti i sottoposti », il concetto di unitarietà dell'attività imperiale nel campo del diritto, fondato su tale potere di fatto, non sono che il centro di tutta una serie di confusioni e di una mescolanza di argomenti eterogenei, frutto di una aprioristica insensibilità rispetto agli eleganti problemi giuridici che pose il Principato, di una superficialità risentita a vedere gli istituti giuridici nella loro struttura, di una generale incomprensione di tutto il complesso e faticoso movimento di studi che tali problemi hanno suscitato.

Valga qui richiamare la semplicistica leggerezza dell'argomentazione: « carattere unitario, perché una è la persona da cui emanano, una la volontà che le attribuisce, uno il modo autoritativo in cui si esprimono e si impongono » (pag. 13). Si aggiunga, per scegliere qualche esempio fra i moltissimi, la faticosità con cui si afferma che è *facti* di lungo una distinzione fra l'imperium sulla provincia senatoria e quello sulle province imperiali (pag. 36); l'ignoranza delle ricerche sul significato locale dell'*auctoritas*, l'identificazione di questa con una autorità di fatto, col « potere politico di fatto dell'imperatore », senza che l'autore osi di avere un'idea chiara del significato delle espressioni che usa, mentre d'altra parte risulta che egli non intende neppure esattamente la portata giuridica dei testi che cita; l'insufficienza della ricerca sul termine *auctoritas*, che sarebbe stata facilitata da correnti nuovi di indagini, oltre che da pregevoli studi; l'esistenza di un istituto, che, in rapporto al significato di *auctoritas principis*, in connessione col potere normativo, doveva venire in considerazione almeno per indicare la figura, il *ius respondendi ex auctoritate principis* del giuriconsulto.

Un equivoco fondamentale sta a base di tutto il cap. IV, L'Orsiano si scandalizza che Papiniano assuma nella sfera del *ius civile* i *decreta principum*, perché ciò non corrisponderebbe a quel che ci tramanderebbero tutte le altre fonti in proposito. Ma egli mostra di ignorare i diversi significati in cui si parla di *ius civile* ed il valore dell'*antistes* col *ius praetorium*; mescola confusamente testi in cui le costituzioni si contrappongono, come *ius aequum* (insieme col *senatusconsultum*), a un *ius vetus*, e testi in cui esse si contrappongono alla *ratio civilis*, o alle altre fonti, o alla *lex*, senza ricordare che talora alla *civitas* nulla si contrappone la stessa *lex*; argomenta maleamente dal fatto che « non solo dalle leggi ma anche dai *senatusconsulta* e da entrambi vengono tenute distinte le costituzioni », come se dire che il *ius civile* deriva dalle leggi, dai *plebisciti*, dai *senatusconsulta*, dai *decreta principum*, dall'*auctoritas professorum*, significasse confondere le norme costituzionali con le altre fonti e soprattutto con le leggi. Rilevando poi che il testo parla solo di *decreta*, egli non pensa neppure all'*ipotesi* più semplice, che ciò derivi da una riddizione giustiziana, per abbandonarsi a dar come certa la fantastica congettura, che Papiniano dovesse, come gli altri giuristi (*docti*) trattare a parte (rispetto al *ius civile* e *praetorium*) delle costituzioni del principe.

Ma, come se tutto ciò non bastasse, si aggiunge l'ovvietà contraddittoria, non sentita dall'autore, con le argomentazioni che egli è costretto ad addurre nel capitolo successivo per dimostrare il valore legislativo delle costituzioni, e che egli vorrebbe far servire alla dimostrazione dell'esistenza di un sistema di diritto a sé; e sendo segnalati soprattutto i testi riportati a pag. 83 segg., e le argomentazioni evolute dall'autore per dimostrare che le costituzioni imperiali sono vere fonti di *ius*, e che vengono poste accanto alle *leges* a parità di valore e di efficacia da giuristi e imperatori; argomentazioni, nelle quali si segue rispetto ai testi un severo logico letteralmente inverso al precedente.

Infine non va tacuta la ignoranza dell'autore, al punto che di un autore (Kreller) si cita una vecchia opinione, senza ricordare che è stata ripudata in un più recente studio; il modo con cui si riferisce un pensiero altrui sopprimendo un'espressione particolarmente significativa (pag. 61 a proposito di un giudizio del Bonfante), o si crea un'opinione da combattere, dimostrando che la tesi che si vuol sostenere si trova in un'opera istituzionale fra le più correnti.

Il titolo principale per un concorso di istituzioni di diritto romano vorrebbe essere il volume su « *Una singolare e privilegia in diritto romano* ». Ma anche su questo il giudizio deve essere negativo. Partendo da alcuni aspetti, già messi in rilievo da altri, ricordati di sfuggita, l'autore giunge a conclusioni aberranti, frutto di evidenti confusioni.

Il valore che egli dà alla steccatura delle due norme (*di ius commune* e *di ius singulari*) nel tempo, la introduzione di questa successione nella determinazione del concetto; l'affermazione più volte ripetuta che si tratta di un'*antistes* storica (talora come *antistes* fra norme positive precedenti e norme positive susseguenti, non dogmatica (pag. 48 seg. 49 e passim); la insensibilità circa il problema sistematico che in ogni modo si pone « la evidente costante confusione di problemi che toccano il rapporto sistematico, con un rapporto intrinseco di successione temporale; la incomprensione del modo in cui può essere impostata l'*antistes* dogmatica; la confusione di elementi eterogenei, per cui critiche, che si rivolgono contro particolari atteggiamenti, vengono adotte contro la stessa impostazione del problema; la incomprensione della vera portata delle discussioni e dei rilievi che già da altri furono fatti; la inconcludenza delle affermazioni circa l'introduzione delle norme di *ius singulari* nel sistema giuridico; la conclusione che nel diritto classico (anche nel *ius civile*) resta un'*antistes* puramente storica, dovuta al fatto « che le diverse norme continuavano a vivere ciascuna in propria vita indipendente, ripetendo ciascuna i propri caratteri dal stesso creativo di diritto dal quale avevano tratto origine »; l'affermazione che una sua modificazione lo *ius singulari* non ha più ragione di essere, e l'affermazione di una netta *antistes*, da questo punto di vista, fra diritto classico e giustinianeo; il fatto che, dopo tutta l'impostazione accennata, si dica a un certo punto di un *antistes* che (pag. 120 sotto l'aspetto dogmatico la giurisprudenza ha dato con l'insediamento nella categoria del *ius singulari*; la leggerezza e superficialità con cui vengono toccati problemi fondamentali del diritto, come per es. nei paragrafi relativi alla azione di *causa eadem* nel sistema giuridico (pag. 22 e segg.) o alla modificazione del sistema e introduzione di norme nuove (pag. 36 e segg.); le elucubrazioni in materia di interpretazione delle norme di *ius singulari* (pag. 106 e segg.); questi non sono che alcuni punti emergenti in una serie di chiacchiere che rivoltano solo gran confusione di idee.

Ma, se si pensa a considerare gli aspetti ed istituti di *ius singulari* nel diritto romano, e le origini dei testi, ricerca che in uno studio romantico avrebbe dovuto essere fondamentale, non si può non essere colpiti dalla vacuità della trattazione, basta accennare alla superficialità e inconcludenza di ciò che è detto per i *codicilli* (pag. 75 e segg.), per la *lex Agilia* (pag. 77 e segg.), per l'*edictum* (pag. 79 e segg.), per il *senatus* (pag. 81 e segg.), per la *fidelcommissaria libertas* (pag. 85 e segg.), per il *senatusconsultum Velleianum* (pag. 88 e segg.), per la *l. XIV C. 2, 22* (pag. 142 e segg.). Ma è soprattutto sistematico e imprecisamente come l'autore non cura i problemi posti dai passi e ignora la serie di questioni a cui questi hanno dato luogo, e come talora non si eviti della contraddittorietà delle sue argomentazioni, come per esempio

a proposito della *Aufrechterhaltung* libertas e della libertà data per testamento (pag. 35 e segg.). E si tacita pure di tutti gli sviluppi che il tema offriva per diritto romano e che in questo studio sono ignorati.

La parte relativa al privilegio, se contiene qualche modesta osservazione, presenta anche una incertezza e oscillazione di pensiero e sommarie espressioni di testi.

L'Orestano avrebbe voluto rendersi benemerito degli studi romanistici almeno con la traduzione di un libro tedesco, le istituzioni di procedura civile romana del Wenger; ma questa rivela troppo spesso l'inesperito traduttore, che traduce, col vocabolario, parola per parola; si parla così di « cognizione cosiddetta bipartita col sottogiudice » (pag. 36), di « esclusione di ulteriori azioni tentate in contumacia alla prima » (pag. 171); si dice che « l'imperatore sedeva talvolta personalmente in tribunale, spesso certo per coscienza del suo dovere, quale ultima sede della giurisdizione terrena » (pag. 61 e segg.), che la giurisdizione civile del Praefectus praetorio « non è stata mai un campo di cui la figura del giurista abbia potuto molto risplendere dal di fuori » (pag. 62), che « il pretore nella procedura formulare rimediava a far valere anche qui il concetto dell'effetto esclusorio » (pag. 175), che « l'effetto esclusorio della litis contestatio deve indurre naturalmente l'attore alla più grande cautela in esso » (pag. 175); si accingano periodi che conservano alla lettera la struttura della lingua tedesca, e così via.

Neppure una buona traduzione si può dunque scrivere a merito dell'Orestano.

Dei tre commissari sottoscritti, due hanno dato il loro voto per il terzo posto della tosa al prof. Giuseppe Ignazio Luzzatto, uno al prof. Giovanni Gaspario Archi. Per quanto ci sia stata, così, una diversa sfumatura di giudizio circa la preferenza da darsi all'uno o all'altro, essi si trovano concordi nel dichiarare che i contributi del Luzzatto, come quelli dell'Archi, emergono nettamente come salde e utili e rivelano degli studiosi di primo piano.

E come gli studi del Luzzatto e dell'Archi siano stati apprezzati dalla Commissione, risulta, sia pure in modo succinto, dalla relazione generale.

Ma è ancora doveroso dichiarare che, a giudizio dei sottoscritti, non solo il Luzzatto e l'Archi si impongono in modo chiaro nei confronti dell'Orestano, ma a questo sono superiori altri valerosi concorrenti, che hanno recato, sia pure in diversa misura, veri contributi. Così l'Arca e il Devilla, a cui la Commissione analise ha riconosciuto la maturità; così il De Martino e il Carroli, a cui la maturità fu riconosciuta dalla grande maggioranza della Commissione (6 voti contro 1); e così ancora altri quali il Robbe, la Bossa, la Peterlongo, il Voel.

Di fronte a tanti e valenti studiosi, l'Orestano si presenta su un piano nettamente inferiore.

I sottoscritti sentono di adempire all'alta funzione a cui furono chiamati dall'E. V. nel dichiarare il loro profondo convincimento che il candidato Riccardo Orestano non meriti di coprire come titolare una cattedra universitaria.

La Commissione:

Piero DE FRANCINI,
Enrico ALBERTARIO,
Giuseppe GROSSO.

Osservazioni della Maggioranza sulla relazione di Minoranza.

Eccellenza,

La maggioranza della Commissione giuridiche del concorso di istituzioni di diritto romano per la R. Università di Messina, composta dai professori Salvatore Riccobono, Giovanni Facchini, Carlo Arca, Salvatore Di Maras, si onora di sottoporre a V. E. sulla relazione di minoranza presentata dai professori Pietro De Francini, Enrico Albertario, Giuseppe Grosso, le osservazioni seguenti.

La profonda divergenza nella valutazione dei titoli del candidato Riccardo Orestano appare invece incredibile, se si pensa che la minoranza è arrivata a negare la maturità ed un credito che la maggioranza ha stimato degno di entrare nella tosa.

La maggioranza sente il dovere di rispondere non alla molitudine di sciogose parole che intesano la relazione pubblica, ma ai rilievi critici in essa riportati.

Le manifestazioni soltanto verbali non hanno infatti in qualsiasi scienza valore di argomenti.

Sulla esatta materiale della produzione dell'Orestano, a parte lo strano criterio di una stima quantitativa, osserviamo che essa è tutt'altro che scarsa; anzi è tale da uguagliare e superare quella di buon numero dei candidati che la minoranza gli contrappone. Priva di obiettività è poi assolutamente l'accusa che l'Orestano abbia voluto godersi artificialmente i titoli con dei placcati. Tanto si riesce alla riproduzione di circa sei pagine del lavoro su gli Editti, con aggiunte e dettagli nuovi, nell'altro lavoro sul Potere normativo degli Imperatori; il che appare legittimo e necessario trattandosi di considerazioni fondamentali per lo svolgimento anche di questo tema. All'opposto l'Orestano, con assoluta probità scientifica, si mostra tanto attento dalle facili amplificationi di limitarsi a riferire del grandissimo numero di testi citati solo i più essenziali e da riferire la genesi alla bibliografia adottata nei lavori più recenti, evitando l'artificio di citare solo in apparenza erudite.

I rilievi contro gli scritti minori sono contenuti in termini brevissimi. Si addebita sfocatura dei testi e inesatta nozione dei concetti fondamentali. Questi appunti sono bene intelligibili, dato che intendono colpire principalmente la dissertazione sull'*Interim praesens*, che è in aperta e franca opposizione con i risultati di uno studio di uno dei commissari di minoranza. E' da ricordare però che un lavoro fondamentale ed ampio del Gossamer, apparso in questi ultimi mesi, coincide perfettamente nelle linee generali con i risultati dell'Orestano.

Questo ai rilievi concernenti l'articolo su Probo, si osserva che la traduzione del manoscritto non è invocata a proposito, perché l'Orestano ha proprio dimostrato che il suo manoscritto per le sue numerose e notevoli varianti si deve considerare come appartenente ad un ramo sin ora sconosciuto.

Altre critiche che la minoranza aveva fatto in seno alla Commissione riguardo al lavoro sulle concessioni provinciali di sopra sono ora tacite nella relazione. Ciò evidentemente perché i gravi errori in un primo momento imputati all'Orestano dovettero in seguito ad un esame meno superficiale e più sereno dileguarsi. Lo stesso è avvenuto rispetto alla valutazione di un testo che era stato considerato come erroneamente interpretato dall'Orestano e che adesso nella relazione appare indicato di sfuggita a proposito degli istituti di sua singolare. Si tratta della costituzione 14 Cod. 2,23 di Giustiniano in materia di usufrutto, che tanto doleva da fare alla Commissione, accorto poi la stessa minoranza dovette allora constatare che quella eseguita con torrette e tradizionale per il corso di 8 secoli, dalla Giurea al Bonfante.

Sulle critiche rivolte ai tre lavori principali dell'Orestano la maggioranza osserva:

Editti imperiali. — Questo lavoro è stato giudicato di argomento circoscritto e contenuto risultati proceduralmente noti. Nel secondo punto la maggioranza può limitarsi ad osservare che nella storia dell'Arancio Italia, pubblicata in pieno 1907, è ancora detta (pag. 299) che « nemmeno è certo che nei primi secoli dell'Impero, l'editto di un imperatore estendesse il suo vigore oltre la vita di lui ». E del resto gli storici che avevano precedentemente dichiarato la tesi sostenuta dall'Orestano si erano limitati a vaghi affermazioni generiche rinviando a testi che non erano del tutto persuasivi; solo nello scritto dell'Orestano la tesi si trova per la prima volta pienamente dimostrata in maniera convincente, con ampiezza di documentazione originale desunta da tutte le fonti giuridiche, storiche ed epigrafiche. Inoltre il lavoro appare notevole per una serie di contributi importanti nella chiarificazione di istituti di diritto privato, penso all'amministrativo.

Potere esecutivo. — I vari appunti fatti a q questo lavoro si rivelano inconsistenti ad una critica serena.

La minoranza si è urtata specialmente per il significato ed il valore attribuito all'autorità imperiale, intesa come approssimata e autorità di fatto, posta alla base del potere unario del principe riguardo alle costituzioni. Ma a parte che l'autore non poteva negare la forza dell'autorità nella tradizione del diritto pubblico e privato di Roma, come si vede dal rinvio alla letteratura più recente (nota 36 a pag. 35), è certo poi che l'elemento del prestigio personale e del potere di fatto dell'imperatore, su cui l'autore insiste è ammesso dagli storici. Per non citare gli stranieri, basta ricordare quello che scrive nella sua Storia il De Francisci (v. II, I: pag. 224 e ... se ben vedo dalla tradizione stessa e dalla successione dei fatti emergono dall'essenza stessa per stabilire che la costituzione Augustea quale si presenta nel 23 e C. consisteva essenzialmente nella sovrapposizione alle magistrature repubblicane di un organo nuovo, il principe, che trae la sua base giuridica da un conferimento di poteri da parte del Senato e del popolo, ed ha una giustificazione di fatto nel prestigio di cui Augusto gode presso la cittadinanza; pag. 252... (Augusto) è di fronte ai suoi cittadini il principe, rimane in sé una e stessa illimitata di poteri, è di diritto al di sopra dei magistrati, di fatto si impone al Senato e al popolo; pag. 328, con riferimento alle costituzioni imperiali ... già all'epoca di Traiano è netto il contrasto fra una teoria giuridica che è residuo dell'epoca repubblicana e la posizione del principe derivata dalla forza insuperabile dei fatti». Questa coincidenza per altro è ben naturale essendo stato l'Orestano alla scuola del De Francisci.

Anche la tesi dell'unitarietà del potere imperiale nel campo del diritto, che è sostenuta alla minoranza come il centro di una serie di confusioni e incomprensioni, nel pensiero dell'Autore appare plausibile e nel suo sistema organico, in quanto egli fa derivare tutta l'attività imperiale dall'autorità e non dai singoli poteri conferiti alla persona dell'imperatore. Ciò è tanto vero che procedendo dall'autorità, nessuno storico ha potuto trovare la giustificazione costituzionale dell'istituto dell'appello, che appare con Augusto, anche per le stesse sentenze del processo civile e penale; il che costituisce nel campo dell'amministrazione della giustizia la più grave usurpazione delle garanzie della sovranità popolare. Così il Volkmann nella sua recente opera sulla giurisdizione di Augusto.

Inoltre sul processo scandaloso errore dell'Orestano di avere affermato che l'imperatore procedesse sia un potere unitario valevole tanto per le province imperiali quanto per le senatorie, la maggioranza osserva che questa non solo è oggi Populazione fumante, ma che l'affermazione dell'Autore tendeva a criticare la recente tesi del Siber di un nuovo *potestas* inusitato e inedito, appunto per arrivare a distinguere in qualche modo l'imperatore sui due tipi di province. D'altro lato per constatare la perfetta esattezza del pensiero dell'Orestano su questo punto, basterebbe come un'esempio, basta notare la coincidenza con l'insegnamento del De Francisci nella sua Storia (v. II, I pag. 247)... al principio è conferito l'imperatore *proconsolare*, una specie di governatore generale delle province, che comprende sia il governo vero e proprio delle province direttamente dipendenti, sia — perché si tratta di un imperatore *mois* — la vigilanza su quelle senatorie... E' un potere al quale non può corrispondere alcun titolo formale, magistratuale, perché unitario e illimitato e in tutto opposto alla tradizione repubblicana, anche in quanto esso è la negazione del concetto di provincia, cui si va sostituendo l'idea dell'unità di Governo di tutto il territorio dell'impero.

Quanto all'appunto che si fa all'autore di avere osato di considerare frai provvedimenti d'autorità di *res imperatoris* e *res principis*, esso è infondato, ora si consideri la prima legge che egli si occupa di costituirsi e di decidere dell'imperatore o dei suoi delegati, e in secondo luogo che, facendo di quest'istituto, egli ha escluso implicitamente l'eventuale esistenza eccezionale da uno storico belga, il quale per il tempo d'Augusto ammetteva i responsi dei giuristi ufficiali come atti *sententiae* dall'imperatore. Così il rilievo si manifesta artificioso.

Sulla interpretazione del passo di Papiniano I D., I, 1 intorno al quale la minoranza ha fatto tante rime, attaccando la *corpus iuris* dell'Orestano, è bene notare questo segno. La di-

scussione in seno alla Commissione fu vivace. Il presidente lesse le pagg. 36-41 del libro, rivedendo la dimostrazione serrata, vigorosa, evidente e concisa dicendo che quelle pagine erano le migliori del trenta e più volumi esaminati dai commissari. Altri della maggioranza approvarono questo giudizio. Sorprendo quindi che la minoranza sia rimasta ferma nella sua critica, tanto più che essa non è stata certo felice, se ammette infine che il testo di Papiniano possa derivare da una situazione giustificata. Perché appunto ciò sostiene l'Autore, con una documentazione convincente e quanto alla critica del testo è quanto al risultato, che consiste nel l'ipotesi dell'iscrizione da parte del compilatore della voce «decretis»: ipotesi splendidamente confermata dalla cost. 12 Cod. I, 34, in cui l'imperatore espressamente conferisce autorità di legge ai decreti imperiali. Nessuna affermazione è più sicura di questa.

Nei maggiori riflessioni mostra la minoranza nel volere fare apparire sul proposto problema una *diversitas* contraddittoria con quanto l'autore sostiene nel capitolo successivo, onde non vengono ripercosse all'Orestano critiche d'ogni genere.

La contraddizione consisterebbe nell'avere l'Autore dapprima sostenuto che le costituzioni non entrano a far parte delle *res civile* e dall'altra di averle poi considerate come vera fonte di *res*. La minoranza ha però tacitato che l'Autore muove della premessa dell'esistenza di una *res civile* sono accento al vecchio *res civile*. Ma allora la contraddizione scempera del tutto, e la opposizione appare determinata da una dottrina, la quale vuol negare la esistenza di un qualsiasi *res civile*. L'autorità di questa vecchia dottrina, che risale al 1884 (ricordata dall'Autore a pag. 82 nota 218 con tutta la sua storia), è oggi pienamente annullata dagli studi e dalle indagini più recenti. L'equivoco anzi ha radici più profonde in quanto la minoranza ammetterebbe non solo la *bonitas* del *res civile* antico fino a Diocleziano, ma di più: che le costituzioni imperiali, anziché creare diritto nuovo, avrebbero avuto valore solo di interpretazione delle *res civile*. Questa opinione sopperire ancora dominando, non cessa di essere assurda.

Il fatto, poi, che l'autore non ha avvertito che il Kreier in uno scritto più recente ha mutato opinione, non può costituire un serio appunto, perché la critica dell'Orestano si rivolge non contro il solo Kreier, ma contro altri autorevoli autori che quella opinione hanno seguita.

Infine rispetto alla deplorazione che l'autore non abbia tenuto conto del fatto che il Bonfante in singoli punti delle istituzioni ammette la creazione del diritto attraverso i rescritti, si nota che il passo del *Corso*, citato non male nel pensiero, ha una portata generale e recisa, tale da poter bene rappresentare la dottrina fondamentale del Bonfante sulla questione proposta.

Res singularis e privilegia. — La relazione di minoranza ha acutamente criticato con argomentazione sovrabbondante e punto honorata il concetto fondamentale dell'opera, cioè che il *res singularis* sia rispetto al *res communis* in un rapporto di antitesi storica e non dommatica e che quindi in un diritto legislativo quale la codificazione di Giustiniano la categoria non abbia più ragione d'essere. Tutti gli termini toccati dall'Autore a sostegno della sua tesi sono nella relazione avallati con la semplice citazione dei titoli dei modermi e delle pagine e poi con la scelta accettabile di cui sopra, cioè leggerezza, contraddittorietà, vacuità, superficialità. In questo giudizio mancano i termini per la discussione.

La maggioranza invece ha giudicato diversamente la trattazione nella quale ha potuto riscontrare tutti i pregi di forma e di sostanza che si notano negli altri scritti dell'Orestano, con l'apporto di risultati di grande rilievo, oltre che sugli argomenti principali, anche rispetto a singoli istituti, come ad es. per il *metus*, per l'*adriestatio*, per la trasformazione dell'*res singularis* in *res communis*, ecc. In particolare ha apprezzato lo sviluppo organico della tesi e la stretta concatenazione logica e giuridica delle argomentazioni. E' un tentativo nuovo e originale di interpretazione di questo istituto delle *res singularis* fin ad oggi ancora discussa ed oscuro e la soluzione proposta dall'Orestano appare indubbiamente una delle migliori e tale da illuminare una serie di altri problemi storici e dommatici.

Per la parte che riguarda i *privilegia* la minoranza si è degnata di trovare finalmente il contributo da parte dell'Orestano di « qualche modesta osservazione », che tuttavia resterebbe infirmato da una esegesi sommaria. La maggioranza invece ha trovato questa parte del lavoro un modello di trattazione scientifica, come sempre rigorosa, ricco di documentazione e di risultati di ampio rilievo.

Infine gli appunti che si leggono rispetto alla traduzione dell'opera del Wenger dimostrano se mai il valore del traduttore, dato che, oltre all'addebito generico di essersi attenuto soverchiamente aderente da traduttore inesperto, allo stile e alla parola del testo tedesco, critici così illuminati hanno trovato solo 5 posizioni sulle quali inferire dal punto di vista della purezza di lingua. La maggioranza invece ritiene che la traduzione sia di stile perfettamente italiano e scevra di tradimenti: il che specialmente le dà valore, perchè in lavori di tal genere si deve soprattutto mirare a riprodurre fedelmente il pensiero dell'autore.

Sorprende dunque come la minoranza abbia potuto insistere sulla preferenza a favore di altri due candidati, Archi e Luzzatto, dei quali il primo ebbe un sol voto per il terzo posto e il secondo due. Molto significativo questo fatto: esso prova che la minoranza, concorde nello svalutare l'Orestano, non seppe poi in pratica chi contrapporgli, tanto è vero che nessun altro candidato meritava veramente di essergli anteposto.

Queste osservazioni la maggioranza della Commissione si onora di sottoporre a S. E. il Ministro, riconfermando decisamente il giudizio già dato, con serenità e con sicura coscienza di avere pienamente adempiuto l'alto compito affidatole, com'era suo dovere e verso S. E. il Ministro e nell'interesse dell'insegnamento universitario.

Il Ministro, tenuto conto anche delle osservazioni della maggioranza della Commissione in merito alla relazione di minoranza, con decreto del 9 novembre 1937-XVI, ha approvato gli atti del concorso.